

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2003, n.32
Legge regionale n. 20/2000, Art. 1, comma 25. Regolamento forestale per la
salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo
idrogeologico. Approvazione.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia-Giulia n. 13 del 26
marzo 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 13 novembre 2000, n. 20, recante «Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali»;

Visto l'Art. 1, commi 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ed in particolare, il comma 25 della legge regionale di cui sopra che prevede l'emanazione di apposito regolamento concernente la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico;

Vista la legge regionale 15 ottobre 2002, n. 13, recante «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002 il cui Art. 19 (Disposizioni in materia di foreste) introduce alcune modifiche ed integrazioni alla precedente legislazione;

Visto in particolare il comma 7 del citato Art. 19, legge regionale n. 13/2002 che, sostituendo il comma 25 dell'Art. 1 della legge regionale n. 20/2000 ed integrandolo con i commi 25-bis e 25-ter prevede l'emanazione di un apposito regolamento forestale;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale delle foreste e della caccia;

Atteso che nel medesimo la quarta commissione consiliare nella seduta del 21 gennaio 2003 ha espresso parere favorevole;

Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 223 del 3 febbraio 2003;

Decreta:

E' approvato il «Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 12 febbraio 2003

TONDO

Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico

Capo I

Principi generali

Art. 1.

F i n a l i t a'

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia

forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali) e successive modifiche ed integrazioni, persegue le seguenti finalità:

- a) tutelare il corretto assetto idrogeologico dei territori montani e preservare e migliorare la funzione protettiva delle foreste;
- b) tutelare e valorizzare il patrimonio forestale in considerazione della sua importanza quale ecosistema multifunzionale;
- c) gestire il patrimonio forestale nell'ottica dello sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale;
- d) preservare il patrimonio forestale dalle avversità biotiche ed abiotiche;
- e) sviluppare la funzione economica del bosco nel rispetto dei suoi contenuti biologici ed ambientali;
- f) concorrere al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali e contribuire a favorire le attività forestali ed a rafforzare l'impresa di utilizzazione quale elemento essenziale e qualificante per la conservazione del territorio e dell'ambiente;
- g) conservare e migliorare l'ambiente rurale, i prati ed i pascoli contenendo l'espansione del bosco e conservando un assetto equilibrato del paesaggio;
- h) semplificare le procedure amministrative per i soggetti che si dedicano alle attività forestali contribuendo alla conservazione di un equilibrato uso del territorio e a contenere l'abbandono della montagna e delle sue risorse;
- i) promuovere una nuova cultura per una gestione moderna delle risorse forestali.

Art. 2.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento in attuazione dell'Art. 1, comma 25-bis, della legge regionale n. 20/2000, disciplina:

- a) la pianificazione forestale e le procedure per la formazione e l'approvazione dei piani di gestione forestale;
- b) le seguenti attività connesse alla gestione selvi-culturale e alla utilizzazione dei boschi non soggetti alla pianificazione forestale e ricadenti in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico:
 - 1) la gestione forestale e le procedure da applicare per l'attuazione di interventi di utilizzazione forestale;
 - 2) le metodologie di intervento ed i livelli dendrometrici da conservare o conseguire nei popolamenti per garantirne vitalità e perpetuità;
 - 3) gli interventi infrastrutturali e di cantiere legati alle utilizzazioni forestali;
 - 4) le procedure relative alle dichiarazioni ed autorizzazioni dei tagli boschivi e alle fattispecie esenti;
 - 5) le procedure per il visto e l'autorizzazione per i progetti di riqualificazione forestale ed ambientale;
- c) gli interventi di tutela dei boschi interessati da avversità naturali ed antropiche;
- d) le procedure relative al vincolo idrogeologico per l'attuazione dei cambiamenti di coltura e quelle connesse agli interventi aventi rilevanza urbanistico-edilizia, nonché le disposizioni relative a procedure semplificate di dichiarazione per l'attuazione di modesti interventi di cambiamento di coltura e per i

movimenti di terra, che non comportino trasformazione urbanistica ed edilizia ai sensi dell'Art. 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione) e successive modifiche ed integrazioni, o che riguardino fattispecie esenti da ogni formalità;

e) le procedure di autorizzazione e dichiarazione, o l'esenzione per le altre attività svolte in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, nel rispetto della normativa vigente.

Capo II

Definizioni e classificazioni

Art. 3.

B o s c o

1. Ai fini del presente regolamento si applica la definizione di bosco prevista, a tutti gli effetti, dall'Art. 3 della legge regionale n. 22/1982, e successive modifiche ed integrazioni, che si riporta nell'allegato A.

2. Ai fini del presente regolamento, i termini «bosco» e «foresta» sono sinonimi.

3. Ai fini dell'individuazione dei prati abbandonati, ancorché rimboschiti da più di dieci anni e non classificabili bosco in applicazione dell'Art. 3, comma 4, lettera f-bis), punto 1) della legge regionale n. 22/1982, si fa riferimento alle aree classificate nello strumento urbanistico comunale come «zone omogenee E4 - prato».

Art. 4.

Livelli selvi-colturali

1. Gli interventi selvi-colturali in bosco sono distinti in due livelli diversi per modalità ed intensità:

a) gli interventi selvi-colturali di livello semplificato, adottabili dal proprietario anche in assenza di strumenti pianificatori forestali, secondo la definizione ed i criteri di cui agli articoli 10, 11 e 12;

b) gli interventi selvi-colturali di livello complesso, diversi da quelli di cui alla lettera a) e rispettosi dei principi della selvi-coltura naturalistica, realizzabili subordinatamente alla redazione dei piani di gestione forestale o dei piani particolareggiati integrati o dei progetti di riqualificazione forestale ed ambientale, secondo le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9.

Art. 5.

Definizione dei termini selvi-colturali

1. Ai fini del presente regolamento, le principali definizioni relative ai termini selvi-colturali sono riportate nell'allegato A.

Capo III

Pianificazione forestale

Art. 6.

Disposizioni generali sulla pianificazione forestale

1. Sono strumenti di pianificazione della gestione dei boschi:

a) i piani di gestione forestale;

b) i piani integrati particolareggiati.

2. Il piano di gestione forestale è lo strumento di

pianificazione della proprieta' forestale, la cui validita' e' riferita ad un periodo non inferiore a dodici anni. Costituisce strumento di indirizzo per la gestione selvi-colturale e per la redazione dei progetti di riqualificazione forestale ed ambientale, da attuare nel rispetto dei principi della selvi-coltura naturalistica. Esso e' obbligatorio per tutti gli enti pubblici proprietari di patrimoni boschivi, la cui superficie boscata economicamente produttiva e' superiore a cinquanta ettari accorpati. Il piano di gestione forestale e' facoltativo per la proprieta' privata.

3. Il piano integrato particolareggiato:

a) in assenza del piano di gestione forestale, e' lo strumento pianificatorio sommario per quanto concerne le analisi dendro-auxometriche e puntuale per il contenuto di concretezza degli interventi programmati, in un periodo temporale limitato, per significativi complessi boscati; attua, inoltre, la gestione integrata di proprieta' anche di soggetti diversi, individuando gli interventi specifici da realizzare, la loro scadenza temporale nonche' le risorse finanziarie necessarie;

b) in presenza del piano di gestione forestale, e' lo strumento pianificatorio puntuale per lo sviluppo di aree significative del patrimonio forestale attraverso la programmazione degli interventi da realizzare mediante progetti di riqualificazione forestale ed ambientale. Costituisce documento di approfondimento e integrazione del piano di gestione forestale;

c) i piani integrati particolareggiati sono facoltativi, hanno una validita' non superiore a dieci anni e non sono aggiornabili.

Art. 7.

Redazione, approvazione ed attuazione dei piani di gestione forestale

1. Il piano di gestione forestale e' redatto esclusivamente da tecnici agronomi-forestali abilitati, in conformita' alle direttive generali, approvate dalla giunta regionale, e alle direttive specifiche, redatte dal servizio della selvi-coltura della direzione regionale delle foreste, in accordo con la proprieta'. Le direttive specifiche puntualizzano gli aspetti di dettaglio della pianificazione, in armonia con le direttive generali.

2. Il piano di gestione forestale e' articolato nelle seguenti parti:

- a) relazione illustrativa e programmatica, comprendente il piano dei tagli;
- b) schede descrittive;
- c) prospetti riepilogativi;
- d) cartografia.

3. Il progetto di piano di gestione forestale viene presentato al servizio della selvi-coltura, che provvede al suo esame e verifica, anche con accertamenti da attuarsi tramite gli ispettorati forestali competenti per territorio. Entro novanta giorni dalla data di presentazione, il servizio redige il verbale positivo di verifica finale, ovvero formula eventuali osservazioni, che devono essere recepite nel progetto di piano entro sessanta giorni dalla data della loro ricezione. Tale termine puo' essere prorogato per una sola volta, per il periodo di tempo necessario alla modifica del progetto. Decorso inutilmente il termine, il progetto decade.

4. Per i complessi forestali ricadenti in tutto o in parte

nell'ambito di parchi naturali regionali, il progetto di piano di gestione forestale e' contemporaneamente trasmesso anche all'ente parco, che esprime il proprio parere vincolante entro trenta giorni dal ricevimento, comunicandolo alla direzione regionale delle foreste.

5. Il progetto di piano di gestione forestale, eventualmente modificato per il recepimento delle osservazioni formulate ai sensi del comma 3, viene adottato nella versione definitiva dal proprietario ed e' approvato e reso esecutivo con decreto del direttore regionale delle foreste. I piani di gestione forestale delle proprieta' forestali regionali sono approvati e resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione.

6. L'attuazione dei piani di gestione forestale avviene in conformita' ai seguenti criteri:

a) le utilizzazioni complessive previste per il periodo di validita' del piano sono vincolanti. Nella revisione successiva si tiene conto dell'eventuale esubero delle utilizzazioni, per effetto anche di tagli accidentali o forzosi;

b) l'utilizzazione prevista per particella e' indicativa e non tassativa, in considerazione delle effettive esigenze selvi-colturali puntualmente definite con il progetto di riqualificazione forestale ed ambientale di cui all'Art. 9;

c) gli interventi previsti nel piano dei tagli possono essere anticipati fino a tre annualita';

d) qualora per effetto di tagli forzosi di rilevante entita' risulti superato il livello delle utilizzazioni complessive previste sino al momento considerato, con decreto del direttore regionale delle foreste o del presidente della Regione, in conformita' al comma 5, puo' essere rivisto il piano dei tagli e rideterminato conseguentemente il livello complessivo delle utilizzazioni previste nel rimanente periodo di validita' del piano, previo accertamento dello stato selvi-colturale dei soprassuoli

e) qualora per motivi contingenti, durante il periodo di validita', il piano sia applicato solo per una quota parte relativamente alle utilizzazioni boschive, con decreto del direttore regionale delle foreste o del Presidente della Regione, in conformita' al comma 5, puo' essere prevista la proroga della scadenza per un numero di anni tali da raggiungere una quota di applicazione di almeno il novanta per cento. La proroga puo' essere prevista, con i medesimi decreti, anche qualora parti significative della proprieta' siano state escluse dagli interventi ordinari di utilizzazione previsti dal piano di gestione forestale, per effetto di utilizzazioni superiori alle previsioni sulla restante superficie. Con la proroga viene riassegnata la quota media annuale di utilizzazione da effettuare nel periodo di estensione di validita';

f) in attesa della revisione del piano di gestione forestale il proprietario e' autorizzato ad effettuare le operazioni di utilizzazione per un massimo di due annualita', nei limiti della quota di utilizzazione media annua prevista dal piano scaduto;

g) per i piani di gestione scaduti da piu' di due anni, non revisionati ne prorogati, i tagli devono essere autorizzati dall'ispettorato forestale competente, nei limiti di un'utilizzazione annua ridotta del trenta per cento rispetto alle previsioni del piano scaduto;

h) gli enti pubblici devono accantonare, su apposito capitolo

di bilancio, il dieci per cento degli introiti derivanti dalle utilizzazioni boschive di importo superiore a mille euro e reinvestirli per lavori di manutenzione delle infrastrutture boschive, di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale e per operazioni di gestione della proprietà forestale, fatte salve le eventuali diverse disposizioni contenute nei piani di gestione.

7. Le direttive specifiche di cui al comma 1 possono stabilire procedure semplificate di estrapolazione, riprogrammazione o riproposizione delle scelte pianificatorie e dei relativi tempi di attuazione, per la revisione dei piani di gestione forestale approvati e attuati ai sensi del presente regolamento.

8. Per la corretta esecuzione delle utilizzazioni forestali su proprietà pubblica, attraverso i progetti di riqualificazione forestale ed ambientale, è emanato un capitolato tecnico approvato con deliberazione della giunta regionale.

Art. 8.

Redazione ed approvazione dei piani integrati particolareggiati

1. Il piano integrato particolareggiato è redatto da tecnici agronomi forestali abilitati, in conformità alle direttive per la redazione dei progetti di riqualificazione forestale e ambientale e dei piani integrati particolareggiati approvate dalla giunta regionale.

2. Il piano integrato particolareggiato è approvato e reso esecutivo con decreto del direttore regionale delle foreste o del Presidente della Regione in conformità all'Art. 7, comma 5.

3. Il piano integrato particolareggiato è articolato nelle seguenti parti:

- a) relazione illustrativa e programmatica;
- b) schede descrittive;
- c) cartografia.

Capo IV

Tagli boschivi, progetti e procedure

Art. 9.

Progetti di riqualificazione forestale ed ambientale

1. I progetti di riqualificazione forestale ed ambientale sono progetti integrati, che comprendono il progetto di taglio del soprassuolo principale e i progetti relativi agli interventi culturali, alle vie di esbosco terrestri ed aeree ed ai modesti interventi funzionali alla riqualificazione ambientale ed idrogeologica della superficie forestale. Rispondono ai principi della selvi-coltura naturalistica e sono redatti in conformità alle direttive approvate dalla giunta regionale.

2. I progetti di riqualificazione forestale ed ambientale sono obbligatori per le proprietà pubbliche pianificate, ai fini degli interventi di cui al comma 1, con esclusione dei casi di cui all'Art. 10, comma 1, lettera a). Sono redatti in conformità ai piani di gestione forestale e ai piani integrati particolareggiati.

3. Per la proprietà pubblica in assenza di pianificazione forestale, ovvero nelle more della sua approvazione, gli interventi di utilizzazione boschiva sono effettuati in conformità agli indirizzi specifici stabiliti dall'ispettorato forestale competente, a seguito di sopralluogo, entro trenta giorni dal ricevimento della

relativa richiesta.

4. Per la proprieta' privata i progetti di riqualificazione forestale ed ambientale sono obbligatori qualora il taglio del soprassuolo principale superi i cento metri cubi lordi di massa nelle fustaie e i 2,5 ettari di superficie nei cedui. Per quantitativi o superfici inferiori si seguono le indicazioni dell'Art. 11.

5. La redazione dei progetti e' di competenza di tecnici agronomi forestali abilitati; l'ente pubblico proprietario di boschi puo' altresì chiedere che i progetti vengano redatti dagli ispettorati forestali o da altri enti pubblici competenti in materia forestale.

6. Ai sensi dell'Art. 1, comma 26-ter della legge regionale n. 20/2000, l'ispettorato forestale competente per territorio puo' predisporre il progetto attraverso i propri tecnici agronomi-forestali abilitati, previa verifica delle prioritá del servizio d'istituto. Si applica la tariffa di Euro 300 al netto dell'I.V.A., ogni cinquecento metri cubi lordi o frazioni di massa legnosa assegnata. Sono altresì a carico del proprietario gli oneri relativi alle missioni e alle eventuali ore straordinarie relative al personale forestale impiegato che sono rimborsati all'amministrazione regionale che provvede a richiederli, rendicontando gli oneri effettivamente sostenuti. Il personale operaio da adibire ai rilievi progettuali deve essere messo a disposizione dall'ente proprietario del bosco, che ne assume gli oneri.

7. In presenza di piano di gestione forestale, il progetto di riqualificazione forestale e ambientale viene inviato all'ispettorato forestale competente, il quale verifica la coerenza del documento con gli indirizzi della pianificazione forestale e vista il progetto ai sensi dell'Art. 1, comma 26 della legge regionale n. 20/2000 entro trenta giorni dalla data di presentazione; trascorso tale termine, il progetto si intende vistato. Se il progetto contiene anche tipologie di interventi relativi alla realizzazione di viabilitá forestale o di linee di esbosco per via aerea soggetti ad autorizzazione ai sensi degli articoli 14 e 15, esso e' sottoposto ad approvazione, comprensiva di eventuali prescrizioni, da parte dell'ispettorato forestale competente, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. L'approvazione tiene luogo di tutti gli atti autorizzativi di competenza della direzione regionale delle foreste o dell'ispettorato medesimo o dichiarativi, ai fini del vincolo idrogeologico o delle autorizzazioni per gli impianti a fune.

8. Ai progetti redatti da tecnici agronomi-forestali abilitati dipendenti da enti pubblici si applica il comma 7.

9. I progetti redatti, ai sensi dei commi 5 e 6, da tecnici agronomi-forestali abilitati dipendenti dagli ispettorati forestali vengono vistati o approvati dal direttore dell'ispettorato forestale.

10. I progetti relativi alle proprieta' forestali regionali, redatti da tecnici agronomi-forestali abilitati dipendenti dagli uffici della direzione regionale delle foreste, sono vistati o approvati dal direttore del servizio per la gestione delle foreste regionali.

11. Per la proprieta' pubblica e privata non pianificata, il progetto deve essere coerente con le disposizioni previste al capo IX. Il progetto e' approvato dall'ispettorato forestale secondo le modalita' di cui al comma 7.

12. Le piante oggetto di taglio possono essere individuate con diverse modalita': contrassegno professionale o forestale,

contrassegno del proprietario, targhetta di plastica alla ceppaia, specchiatura, segnatura con colore, aree di saggio nei soli casi di boschi omogenei ed ogni altro strumento individuato dal tecnico. Per le fustaie pianificate il tecnico incaricato redige il relativo piedilista di assegno per la registrazione sul piano di gestione.

13. Sulla proprieta' pubblica, per la corretta esecuzione dei progetti di riqualificazione forestale ed ambientale piu' complessi deve essere prevista la direzione dei lavori da parte di un tecnico agronomo-forestale abilitato secondo le indicazioni contenute nel capitolato tecnico di cui all'Art. 7, comma 8.

14. Il taglio deve essere eseguito in conformita' al progetto. Il direttore dei lavori nel corso dell'intervento puo' apportare piccole integrazioni di massa assegnata fino al cinque per cento, per le quali non necessita autorizzazione e di cui deve essere redatta una relazione unica e finale di assegno, da trasmettere all'ispettorato forestale competente.

15. Tutti gli interventi di taglio aggiuntivi rispetto al progetto, purché giustificati ed organicamente collegati allo stesso, quali i tagli forzosi per schianti costituiti da piante divelte o stroncate, i tagli di piante instabili in aree soggette a movimenti franosi, i tagli fitosanitari, i tagli di piante lungo tracciati di vie di esbosco, singoli prelievi di piante che impediscono un corretto abbattimento o utilizzazione, non necessitano di autorizzazione e le relative piante non devono essere contrassegnate preventivamente. Gli interventi sono effettuati sotto la responsabilita' del direttore dei lavori, che ne redige una relazione unica e finale di assegno da trasmettere all'ispettorato forestale competente. La relativa massa assegnata non rientra nell'integrazione di cui al comma 14.

16. Le varianti sostanziali, che non rientrano nelle fattispecie di cui ai commi 14 e 15, seguono la procedura prevista dai commi 7, 8, 9, 10 e 11.

Art. 10.

Piccoli tagli boschivi in aree di proprieta' pubblica

1. Sulla proprieta' pubblica i piccoli tagli boschivi possono essere attuati con le seguenti modalita':

a) in presenza di pianificazione forestale, l'assegno di massa legnosa fino a cento metri cubi lordi nella fustaia e a 2,5 ettari nel ceduo puo' essere eseguito dai tecnici o dal personale di custodia dell'ente proprietario o, su richiesta dello stesso, dal personale della stazione forestale competente o dal tecnico professionista incaricato per interventi relativi a fabbisogni di legna da ardere o legname da opera a favore di cittadini, nonche' per la soddisfazione dei diritti di servitu', per tagli di conversione dei cedui all'altofusto, per tagli fitosanitari, per tagli di piante instabili in aree soggette a movimenti franosi. Per il materiale assegnato va redatta relazione semplificata di assegno per la relativa registrazione delle utilizzazioni in applicazione del piano di gestione forestale, da comunicare all'ispettorato forestale competente anche a lavori finiti;

b) in assenza di pianificazione forestale, per i tagli di cui al comma a) si applicano le disposizioni dell'Art. 11, comma 1;

c) gli interventi relativi al taglio di piante secche, schiantate, divelte o stroncate, a tagli forzosi derivanti da

autorizzazioni per l'esecuzione di opere pubbliche, nonché gli interventi di sfollo, ripuliture e il prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale, prescindono dai quantitativi massimi di massa legnosa nella fustaia o di superficie nel ceduo di cui alla lettera a). In presenza di piano di gestione, va redatta relazione semplificata di assegno, per la relativa registrazione delle utilizzazioni in applicazione del piano di gestione forestale, da comunicare all'ispettorato forestale competente anche a lavori finiti.

Art. 11.

Piccoli tagli boschivi in aree di proprietà privata

1. Sulla proprietà privata, nelle aree non rientranti nei casi previsti dall'Art. 27, i piccoli tagli boschivi possono essere attuati con le seguenti modalità:

a) sono esenti dall'obbligo di dichiarazioni o autorizzazioni i tagli inferiori a quindici metri cubi lordi di massa nelle fustaie o a mille metri quadrati di superficie nei cedui, le ripuliture, i decespugliamenti, il prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale, il taglio di piante secche, schiantate, divelte, stroncate di qualsiasi entità o dimensione. Nei boschi governati a ceduo gli interventi di taglio devono comunque essere effettuati nel rispetto dell'epoca di taglio per il ceduo di cui all'Art. 20;

b) il proprietario, l'avente titolo, le comunioni familiari, i consorzi privati, che intendano tagliare da quindici a cento metri cubi lordi di massa nelle fustaie o da mille metri quadri fino a 2,5 ettari di superficie nei cedui, devono presentare una dichiarazione di taglio secondo le modalità dell'Art. 12. Nell'arco del triennio, per ogni superficie forestale accorpata, gli interventi non possono superare il quantitativo o la superficie massima previsti dalla presente lettera.

2. Ai sensi dell'Art. 1, comma 26-ter della legge regionale n. 20/2000, su richiesta dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), il personale forestale, nell'ambito dei normali servizi d'istituto, presta la propria assistenza tecnica gratuita ai fini:

a) della predisposizione della dichiarazione di taglio;

b) dell'individuazione delle piante da abbattere nelle fustaie, entro il limite di cento metri cubi lordi, al cui contrassegno provvede il proprietario;

c) dell'individuazione dei criteri di intervento nei cedui.

3. L'attività di assistenza tecnica di cui al comma 2 si esplica mediante lo svolgimento di compiti di contenuto non progettuale, consistenti in sopralluoghi, consigli sull'indicazione delle piante da abbattere e collaborazione nella redazione della dichiarazione di taglio.

4. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), provvedono ai tagli nei limiti e secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di taglio e dal presente regolamento.

5. In presenza di pianificazione forestale, deve comunque essere sempre redatta dal personale della stazione forestale competente, o dal tecnico professionista incaricato, una relazione semplificata di assegno per la relativa registrazione delle utilizzazioni in applicazione del piano di gestione forestale, da comunicare all'ispettorato forestale competente anche a lavori finiti.

Art. 12.

Dichiarazione di taglio

1. Le dichiarazioni di taglio devono essere redatte secondo il modello stabilito con decreto del direttore regionale delle foreste. Sono presentate all'ispettorato forestale competente, tramite la stazione forestale, che può fornire la necessaria assistenza tecnica ai sensi dell'Art. 11.

2. La dichiarazione comprende i seguenti elementi: generalità, indirizzo e recapito del dichiarante, ubicazione, estremi catastali e superficie della proprietà, superfici d'intervento, tipo di bosco secondo la casistica prevista al capo IX, tipo di taglio, piedilista delle piante contrassegnate preventivamente per numero, specie e diametro nelle fustaie adulte e mature o superficie di taglio nei cedui, termini presunti di inizio e durata dell'utilizzazione. Le masse lorde delle fustaie sono calcolate applicando il sistema delle tariffe di Algan, di cui all'allegato A.

3. Per i boschi misti di acero di monte, frassino maggiore e faggio, e per i boschi di specie quercine, ai fini della dichiarazione, è obbligatoria l'individuazione preventiva delle piante da rilasciare qualora sia previsto il governo a fustaia ai sensi dell'Art. 18.

4. La stazione forestale esprime parere sulle dichiarazioni di taglio ricevute, valutando la conformità delle operazioni previste alle disposizioni del presente regolamento.

5. L'ispettorato forestale competente, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione alla stazione forestale, visto il parere espresso dalla medesima, può formulare, ove necessario, prescrizioni per la corretta effettuazione dei tagli nel rispetto delle norme di cui al capo IX. Trascorso tale termine, il taglio può essere eseguito.

Capo V

Infrastrutture per l'esbosco per via terrestre ed aerea ed imprese boschive

Art. 13.

Infrastrutture forestali

1. Le infrastrutture forestali impiegate per il concentramento e l'esbosco del legname nonché per l'accesso delle maestranze, sono classificate in viabilità forestale principale e viabilità forestale secondaria.

2. La viabilità forestale principale è caratterizzata da opere permanenti a fondo stabilizzato, dotate di manufatti di varia natura, comportanti una trasformazione permanente dello stato dei luoghi; è costituita da strade, camionabili o trattorabili, di larghezza superiore a tre metri, e da piazzali permanenti di raccolta del legname.

3. La viabilità forestale secondaria comprende:

a) opere temporanee a fondo naturale, che può essere ricolonizzato dalla vegetazione, soggette a riutilizzo periodico, realizzate senza o con modesti movimenti di terra, le quali non costituiscono interruzione della superficie boscata, ai sensi dell'Art. 3, comma 3, della legge regionale n. 22/1982 e successive modifiche ed integrazioni; sono costituite da:

1) le piste principali, di larghezza pari o inferiore a tre

metri e di lunghezza non superiore a settecento metri, ivi compresi piazzali provvisori di raccolta del legname;

2) le piste secondarie, varchi nel soprassuolo che non necessitano di movimenti di terra ed hanno larghezza inferiore a tre metri; la larghezza può essere superiore a tre metri per interventi con macchine operatrici speciali, tipo harvester e forwarder;

3) le linee di esbosco a gravità, realizzate lungo le linee di massima pendenza o tramite percorsi attrezzati;

b) le linee di teleferica, distinte in:

1) linee temporanee di gru a cavo tradizionale;

2) linee temporanee di gru a cavo mobile;

3) linee di teleferica monofuni, denominate palorci, e trifuni.

4. Gli interventi di viabilità forestale principale, di cui al comma 2, in quanto infrastrutture di viabilità forestale di carattere permanente a fondo stabilizzato, nonché le linee di teleferica monofuni e trifuni, qualora siano permanenti, sono soggette all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 131, comma 11, lettera a) della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica). Gli interventi di viabilità forestale secondaria di cui al comma 3, lettera a), le linee temporanee di gru a cavo tradizionale e mobile, nonché le linee di teleferica monofuni e trifuni, qualora non siano permanenti, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 152 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), in quanto non alterano l'assetto idrogeologico e non comportano trasformazioni permanenti dello stato dei luoghi.

5. Le direttive tecniche per la pianificazione e realizzazione delle vie terrestri ed aeree di esbosco sono approvate con deliberazione della giunta regionale.

Art. 14.

Strade e piste forestali, linee di avvallamento, sentieri, mulattiere e piazzali

1. La realizzazione e manutenzione delle strade forestali principali, come definite all'Art. 13, comma 2, è soggetta alla seguente disciplina ai fini del vincolo idrogeologico:

a) la realizzazione è soggetta all'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico prevista dall'Art. 7 della legge regionale n. 22/1982;

b) la manutenzione ordinaria è esente dall'obbligo di dichiarazioni o autorizzazioni ai fini forestali;

c) la manutenzione straordinaria con interventi che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi o finalizzata al consolidamento o ripristino funzionale di opere esistenti con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, ivi compresa l'attuazione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche con tipologie strutturali idonee, è soggetta alla dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui all'Art. 31.

2. La realizzazione e manutenzione delle piste forestali di cui all'Art. 13, comma 3, lettera a), è soggetta alla seguente disciplina ai fini del vincolo idrogeologico:

a) le piste principali di concentramento ed esbosco di

larghezza pari o inferiore a tre metri e di lunghezza non superiore a settecento metri possono essere eseguite, previa dichiarazione dell'interessato all'ispettorato forestale competente per territorio, secondo la procedura di cui all'Art. 31, con l'esplicito obbligo di inerbire l'area denudata a seguito dei movimenti di terra e realizzare le necessarie opere trasversali di sgrondo delle acque meteoriche a completamento dei lavori. Nella predisposizione dei progetti di qualificazione forestale ed ambientale le piste principali devono essere esplicitamente previste e pianificate; la progettazione deve comprendere il tracciamento sul terreno, l'individuazione della sezione tipo ed i provvedimenti di ripristino a completamento dei lavori di esbosco;

b) le piste secondarie, varchi nel soprassuolo che non necessitano di movimenti di terra ed hanno larghezza inferiore a tre metri, non sono soggette ad alcuna disciplina; l'effettuazione di varchi, senza movimenti di terra, di larghezza superiore a tre metri e' consentita per interventi con macchine operatrici speciali, tipo harvester e forwarder, previa dichiarazione all'ispettorato forestale competente secondo la procedura di cui all'Art. 31. E' fatta salva la facolta' per l'ispettorato forestale competente, qualora l'utilizzo dei varchi dovesse procurare danni al soprassuolo o rappresentasse un pericolo di potenziali dissesti idrogeologici, di prevedere, con provvedimento inviato a mezzo raccomandata o notifica al proprietario o alla ditta utilizzatrice, le necessarie restrizioni, la sospensione dei lavori o del transito dei mezzi ed il ripristino dei luoghi.

3. Le linee di esbosco a gravita', realizzate lungo le linee di massima pendenza o tramite percorsi attrezzati, non sono soggette ad alcuna disciplina, fatto salvo quanto previsto negli articoli 23 e 24. Le linee di avvallamento artificiali, risine o canalette, possono essere eseguite liberamente e vanno rimosse al termine dei lavori di utilizzazione.

4. Sono esenti dall'obbligo di dichiarazione o autorizzazione la realizzazione di sentieri di larghezza inferiore a un metro, nonche' la manutenzione delle mulattiere per l'accesso alle aree silvo-pastorali, qualora i relativi lavori siano eseguiti a mano o con mini macchine operatrici.

5. La realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, di superficie inferiore a trecento metri quadri, che siano oggetto di ripristino con inerbimento al termine dei lavori, non rappresenta alterazione permanente dello stato dei luoghi ed e' soggetta a dichiarazione, secondo la procedura di cui all'Art. 31.

6. Per gli interventi previsti dal presente articolo inseriti nei progetti di riqualificazione forestale ed ambientale, ai sensi dell'Art. 9, comma 7, l'approvazione del progetto tiene luogo di tutti gli atti autorizzativi di competenza della direzione delle foreste o degli ispettorati forestali o dichiarativi.

Art. 15.

Linee di teleferica

1. Nei boschi di alto fusto, nonche' in quelli da avviare all'alto fusto, e' ammessa l'apertura di varchi nel soprassuolo della larghezza consentita dalle corrette tecniche per il tracciamento e l'esercizio delle linee di teleferica, al fine di consentire l'installazione e l'esercizio di gru a cavo e di altre macchine

operatrici forestali a fune. Le spaziature tra le linee sono conformate al tipo di bosco, al trattamento, all'intensita' del taglio ed alle macchine da impiegare, secondo gli indirizzi individuati per l'impiego delle moderne teleferiche forestali nelle direttive tecniche di cui all'Art. 13, comma 5 e le indicazioni del progetto di riqualificazione forestale ed ambientale.

2. La disciplina delle linee temporanee di gru a cavo tradizionale e' la seguente:

a) la realizzazione delle linee di lunghezza superiore a mille metri e' soggetta all'autorizzazione dell'ispettorato forestale competente, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. L'esecutore deve presentare il progetto redatto da tecnico agronomo-forestale abilitato ed in conformita' alle direttive tecniche di cui al comma 1, previo tracciamento sul terreno e segnatura delle piante di ancoraggio e di sostegno. Il progetto e' corredato degli elementi tecnici dimensionali di progetto, della planimetria in scala adeguata, del profilo del terreno, della posizione della catenaria, degli ancoraggi e dei cavalletti;

b) la realizzazione delle linee di lunghezza fino a mille metri e' soggetta a dichiarazione all'ispettorato forestale competente, secondo le modalita' indicate al comma 3, lettera b);

c) qualora nei progetti di riqualificazione forestale ed ambientale sia previsto l'impiego di gru a cavo tradizionali, queste sono soggette a progettazione ai sensi della lettera a) ed il tracciamento sul terreno delle linee di gru a cavo deve essere propedeutico all'assegno delle piante del progetto; l'atto di controllo sul progetto principale assorbe le procedure di cui alle lettere a) e b), ai sensi dell'Art. 9, comma 7.

3. La disciplina delle linee temporanee di gru a cavo mobile e' la seguente:

a) la realizzazione delle linee di lunghezza superiore a settecento metri, e' soggetta alla procedura autorizzativa di cui al comma 2, lettera a);

b) la realizzazione di linee di gru a cavo mobile di lunghezza fino a settecento metri e' soggetta a dichiarazione all'ispettorato forestale competente, corredata con la progettazione delle linee che vanno indicate in planimetria a scala adeguata e l'individuazione sommaria delle caratteristiche tecniche essenziali dell'impianto; l'ispettorato forestale competente puo' formulare, ove necessario, eventuali osservazioni tecniche o prescrizioni entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione; in caso di inutile decorso del termine, le linee possono essere realizzate;

c) qualora nei progetti di riqualificazione forestale ed ambientale sia previsto l'impiego di gru a cavo mobili, il tracciamento sul terreno delle linee di gru a cavo deve essere propedeutico all'assegno delle piante del progetto; l'atto di controllo sul progetto principale assorbe le procedure di cui alle lettere a) e b), ai sensi dell'Art. 9, comma 7.

4. La realizzazione di linee di teleferiche monofuni, denominate palorci, e trifuni per attivita' agrarie e forestali e' soggetta, in quanto opere permanenti, all'autorizzazione edilizia comunale, che viene rilasciata su parere conforme dell'ispettorato forestale competente per territorio. La richiesta di autorizzazione al comune va corredata con un progetto contenente le caratteristiche tecniche

dell'impianto, la planimetria in scala adeguata, il profilo del terreno e la posizione della catenaria e degli ancoraggi. L'ispettorato forestale competente esprime il parere sull'impianto entro trenta giorni dalla ricezione della domanda; in caso di inutile decorso del termine, il parere si intende favorevolmente reso.

5. Qualora la linea di teleferica monofune sia installata in maniera temporanea, per un tempo massimo di un anno, si applica la procedura dichiarativa prevista al comma 3, lettera b) per le linee temporanee di gru a cavo mobile.

6. Per gli impianti che investono lo spazio aereo sovrastante le chiome del bosco resta impregiudicata l'osservanza delle norme e delle procedure di sicurezza per il volo. Il progetto della linea di gru a cavo e' obbligatorio per tutti gli impianti ad una o piu' campate, i quali, indipendentemente dalla lunghezza della linea, si elevino oltre la sommita' della chioma o del terreno nudo per una altezza maggiore di venti metri su un tratto della linea superiore a cento metri.

Art. 16.

Imprese boschive

1. Ai sensi dell'Art. 1, comma 29, della legge regionale n. 20/2000, i lavori di riqualificazione forestale ed ambientale sulla proprieta' pubblica devono essere effettuati da imprese boschive, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione al registro delle imprese presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) possesso del certificato di idoneita' di cui al comma 2, rilasciato dalla direzione regionale delle foreste, su istruttoria degli ispettorati forestali competenti.

2. Al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione e la razionale gestione del patrimonio forestale nonche' la crescita imprenditoriale e professionale delle imprese di utilizzazione forestale, viene rilasciato il certificato di idoneita', per le tipologie citate al comma 3, alle imprese boschive che dispongano delle macchine idonee e delle maestranze specializzate, abbiano almeno un addetto in possesso del patentino di abilitazione tecnica di cui al comma 6 e diano garanzia di applicazione delle norme relative al lavoro dipendente, nel rispetto dei contratti collettivi, e di quelle sulla sicurezza dei cantieri.

3. La direzione regionale delle foreste tiene ed aggiorna l'elenco delle imprese boschive, in possesso del certificato di idoneita', distinto in sezioni secondo le seguenti specializzazioni:

a) lavori colturali;

b) taglio ed allestimento;

c) concentramento ed esbosco per via terrestre;

d) concentramento ed esbosco per via aerea;

e) lavori di qualificazione e manutenzione ambientale.

4. Il certificato di idoneita', suddiviso per specializzazione, consente di attuare i progetti di riqualificazione forestale ed ambientale di proprieta' degli enti pubblici e di assumere quindi lavori per l'utilizzazione dei lotti boschivi in piedi, per l'aggiudicazione dei soli lavori di taglio ed allestimento delle piante, dei lavori di miglioramento dei boschi, nonche' per la realizzazione di opere infrastrutturali e di difesa idrogeologica funzionali agli interventi di riqualificazione forestale ed

ambientale.

5. Le imprese boschive aggiudicatrici dei lavori di cui al comma 4 possono, nel rispetto delle normative vigenti, far eseguire una parte del valore degli stessi da altre imprese boschive purché tali imprese dispongano dei necessari requisiti di professionalità, attestati dal possesso del certificato di idoneità di cui al comma 1.

6. La direzione regionale delle foreste rilascia un patentino di abilitazione tecnica agli operatori forestali, valutandone le capacità in ordine alla corretta e razionale effettuazione dei lavori di taglio, allestimento ed esbosco del legname, nonché le conoscenze in materia antinfortunistica e nei riguardi dell'impiego e manutenzione delle attrezzature boschive.

7. Le capacità di cui al comma 6 devono essere comprovate, da parte della direzione regionale delle foreste, mediante verifica periodica, teorica e pratica, della professionalità dell'operatore forestale, già acquisita o da acquisire attraverso appositi corsi di formazione ed aggiornamento professionale.

8. Prima dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 4, le imprese devono individuare un responsabile del cantiere che sia in possesso del patentino di abilitazione tecnica di cui al comma 6.

9. Le procedure per il rilascio del certificato di idoneità di cui al comma 2, per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco di cui al comma 3, nonché per il rilascio dell'abilitazione tecnica di cui al comma 6 e le relative modalità di verifica periodica della professionalità di cui al comma 7 sono stabilite con apposite direttive approvate dalla giunta regionale.

10. Fino all'entrata in vigore delle direttive di cui al comma 9, continuano ad applicarsi le vigenti norme sul certificato di idoneità per l'utilizzazione dei lotti boschivi di proprietà pubblica.

Capo VI

Prescrizioni per la tutela dei boschi

Art. 17.

Divieto di trasformazione dei boschi

1. Salvo nei casi previsti dalla legge, è fatto divieto di trasformare i boschi in altri tipi di coltura.

2. La trasformazione dei boschi è soggetta all'autorizzazione paesaggistica; la trasformazione dei boschi soggetti a vincolo idrogeologico è subordinata anche all'autorizzazione in deroga al vincolo di cui all'Art. 7 della legge regionale n. 22/1982.

Art. 18.

Obbligo del governo ad altofusto

1. I cedui invecchiati di faggio di età media superiore a trentacinque anni devono essere convertiti ad alto fusto.

2. Per i boschi cedui misti invecchiati di latifoglie che non siano stati soggetti al taglio da più di trentacinque anni, l'ispettorato forestale competente all'atto dell'eventuale dichiarazione di taglio o di presentazione del progetto di riqualificazione forestale ed ambientale, può consentire, in relazione alle condizioni selvi-colturali del popolamento ed alle capacità di perpetuazione, il ripristino del governo a ceduo o

imporre con provvedimento motivato gli interventi per l'avviamento all'alto fusto.

3. Per i boschi di acero di monte, frassino maggiore, faggio o rovere, con partecipazione in purezza o in mescolanza di tali specie superiore all'ottanta per cento in termini di massa, e' obbligatorio il governo a fustaia.

4. In deroga a quanto previsto al comma 3, per i boschi di neoformazione misti di latifoglie, esclusa la robinia, di eta' compresa tra quindici e venticinque anni, l'ispettorato forestale competente, all'atto della dichiarazione di taglio o di presentazione del progetto, puo' consentire, in relazione alle condizioni selvi-colturali del popolamento ed alle capacita' di perpetuazione, il governo a ceduo.

Art. 19.

Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in boschi cedui e di sostituzione di specie

1. La conversione dei boschi di alto fusto in boschi cedui e' vietata, salvo autorizzazione dell'ispettorato forestale competente. Il divieto comprende anche le fustaie transitorie provenienti dalla conversione dei cedui invecchiati.

2. Sono vietate la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e la sostituzione di specie definitive con specie pioniere e transitorie.

Art. 20.

Epoca per il taglio dei boschi

1. E' consentito effettuare operazioni di taglio durante tutto l'anno per le fustaie di latifoglie e di conifere.

2. Gli interventi di avviamento all'altofusto possono essere effettuati in qualsiasi periodo dell'anno.

3. Per i boschi cedui e' obbligatorio effettuare il taglio nel periodo di riposo vegetativo, al fine di conservare la capacita' pollonifera e per limitare i danni alle ceppaie con le operazioni di esbosco.

4. Ai fini del comma 3, per i boschi cedui delle province di Udine e Pordenone sono individuati per i tagli i seguenti periodi:

a) fino a 800 metri di altitudine, dal 1° ottobre al 15 aprile;

b) oltre agli 800 metri di altitudine, dal 15 settembre al 15 maggio.

5. Ai fini del comma 3, per i boschi cedui delle province di Trieste e Gorizia sono individuati per i tagli i seguenti periodi:

a) fino a 400 metri di altitudine, dal 1° ottobre al 31 marzo;

b) oltre i 400 metri di altitudine, dal 15 settembre al 15 aprile.

6. Qualora ricorrano circostanze vegetative particolari l'ispettorato forestale competente per territorio puo' modificare la durata dei periodi indicati ai commi 4 e 5.

Art. 21.

P o t a t u r e

1. Nei boschi di altofusto di latifoglie e' consentito effettuare sul primo fusto dei soggetti giovani meglio conformati, quali piante scelte tra le candidate dotate di buone caratteristiche di forma e portamento, una progressiva potatura verde dei rami sul tronco per un

terzo dell'altezza totale, al fine della migliore correzione della verticalita' e per originare, a maturita', fusti puliti da nodi per almeno un'altezza di sei metri da terra.

2. Nei boschi di conifere gli interventi di potatura sono consentiti per le giovani piante scelte, di miglior conformazione e destinate alla maturita', sui rami secchi o di scarsa vitalita' del terzo inferiore del fusto.

Art. 22.

Taglio, allestimento e sgombero dei prodotti legnosi

1. Il taglio e l'allestimento dei prodotti legnosi devono essere compiuti con cura, in modo da non danneggiare le piante circostanti ed il novellame; lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi deve essere realizzato il piu' prontamente possibile, in modo da non danneggiare l'eventuale rinnovazione presente o in via di insediamento e comunque, per i cedui, entro il periodo di cui all'Art. 20, commi 4 e 5.

2. Nei boschi in corso di rinnovazione, la ramaglia, i cimali e ogni altro avanzo delle utilizzazioni, devono essere ammuccati nelle aree dove non risultino di ostacolo all'affermarsi della rinnovazione stessa.

3. Tale ammucciamento deve seguire immediatamente il taglio e l'allestimento in tutte le aree gia' coperte da novellame, mentre deve essere effettuato prima della ripresa vegetativa nelle superfici suscettibili di rinnovazione.

4. Nei boschi non in rinnovazione la ramaglia puo' essere lasciata sparsa su tutta la superficie interessata dal taglio.

5. Nei boschi ubicati in zone ad alto rischio d'incendio non e' comunque consentito l'ammucchiamento delle ramaglie a ridosso delle piante in piedi ne' in prossimita' delle strade o delle piste di accesso per una fascia di venti metri, da conteggiarsi dal bordo delle stesse.

6. L'utilizzatore e' tenuto a tenere sgomberi da tronchi e da ramaglia i sentieri e le mulattiere di uso collettivo, nonche' gli alvei dei corsi d'acqua.

Art. 23.

Concentramento ed esbosco dei prodotti legnosi

1. Il concentramento a strascico e' consentito dal letto di caduta alla piu' vicina via di esbosco, avendo cura di limitare i danni al suolo e al soprassuolo.

2. Ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto del legname per via aerea, l'esbosco puo' di norma farsi per teleferica, strade, piste, condotte attrezzate, canali di avallamento gia' esistenti, evitando per quanto possibile qualsiasi percorso nelle parti di bosco in rinnovazione.

3. Nel corso delle utilizzazioni il transito in bosco di trattori gommati e cingolati e' consentito lungo le piste o varchi naturali e superfici non coperte da rinnovazione, purché non comporti rilevanti danni al soprassuolo o movimenti di terra.

4. L'ispettorato forestale competente puo' vietare l'uso degli avvallamenti e canali esistenti, nonche' l'impiego di trattori cingolati se tale uso puo' dar luogo a frane, smottamenti o rilevanti danni al soprassuolo. Il motivato provvedimento viene comunicato a mezzo raccomandata o notifica al proprietario interessato ed alla

ditta che sta eseguendo l'utilizzazione boschiva, anche in corso d'opera.

5. L'utilizzatore puo' usare la via piu' breve o piu' funzionale per l'esbosco, previa comunicazione ed accordo con il proprietario od avvalersi dei diritti di servitu' di passaggio gia' costituiti o da costituire ai sensi dell'Art. 1032 del codice civile. Eventuali danni dovuti all'esbosco devono essere riparati o risarciti secondo le norme del codice civile.

Art. 24.

Avvallamento e concentramento a strascico di materiale legnoso lungo strade, canali, torrenti

1. E' vietato l'avvallamento del materiale legnoso lungo pendici, canali e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico-forestali.

2. E' altresì vietato il concentramento a strascico lungo le strade a fondo stabilizzato, salvo che per i tratti strettamente necessari all'accatastamento del legname e comunque non oltre cinquanta metri.

3. L'ispettorato forestale competente per territorio entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'interessato puo' concedere deroghe ai divieti di cui ai commi 1 e 2, con le prescrizioni del caso e l'obbligo di ripristino.

Art. 25.

Trasporto ai fini del commercio e coltivazione degli «Alberi di Natale»

1. Il trasporto ai fini del commercio delle piante resinose destinate ad «Alberi di Natale» viene così regolamentato:

a) le piante provenienti o circolanti nei territori comunali di Claut, Cimolais, Erto e Casso, Barcis, Andreis, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Ampezzo, Sauris, Prato Carnico, Forni Avoltri, Comeglians, Rigolato, Ovaro, Ravascletto, Cercivento, Sutrio, Paluzza, Treppo Carnico, Paularo, Pontebba, Moggio Udinese, Tarvisio, Malborghetto, Dogna e Chiusaforte devono essere dotate di speciale sigillo apposto al momento del taglio dal personale forestale regionale o da personale di custodia dei comuni o di consorzi pubblici forestali o di altra idonea certificazione di provenienza;

b) tutti gli alberi di Natale provenienti o circolanti nei restanti territori della Regione non sono soggetti alla disciplina del punto precedente.

2. Chi intende coltivare alberi di Natale in terreni soggetti a vincolo idrogeologico, prima della piantagione ne fa dichiarazione scritta all'ispettorato forestale competente per territorio tramite la stazione forestale, corredata dagli estremi catastali, nel quale sia indicata la zona da destinare alla piantagione; tale intervento non costituisce cambiamento di coltura. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione, l'ispettorato forestale competente puo' formulare, ove necessario, eventuali osservazioni tecniche o prescrizioni; decorso inutilmente tale termine, l'impianto puo' essere realizzato.

Art. 26.

Pascolo nei boschi e nei terreni cespugliati od abbandonati

1. Nei boschi in via di rinnovazione diffusa o allo stadio di

basso novelleto il pascolo e' vietato sino a che i soggetti della rinnovazione non siano definitivamente affermati e abbiano raggiunto uno sviluppo tale da non subire danno per il morso del bestiame.

2. In tutte le restanti zone boscate il pascolo e' consentito fatta eccezione per il pascolo caprino, suino ed equino e per quello di allevamento della selvaggina ungulata, per il quale si applica il disposto del comma 3.

3. Nei boschi fortemente cespugliati fino a mille metri di altitudine e' consentito il pascolo caprino, suino ed equino e quello di allevamento di selvaggina ungulata. In boschi scarsamente cespugliati o sopra i mille metri di quota, il proprietario o il possessore che intenda aprire il pascolo per tali animali deve farne preventiva dichiarazione all'ispettorato forestale competente, tramite la stazione forestale, indicando: localita', estremi catastali, il numero dei capi ed il periodo. L'ispettorato forestale competente entro trenta giorni puo' vietare motivatamente l'esercizio del pascolo o subordinarlo, ove necessario, a limiti e prescrizioni; decorso inutilmente tale termine, il pascolo puo' essere effettuato.

4. Qualora il pascolo, effettuato ai sensi dei commi 2 e 3, a causa del carico di bestiame, della specie o per le caratteristiche dei luoghi, dovesse procurare danni al soprassuolo o rappresentasse un pericolo di potenziali dissesti idrogeologici, l'ispettorato forestale competente puo' prevedere le necessarie restrizioni, l'esclusione o la sospensione del pascolo con provvedimento inviato a mezzo raccomandata o notifica al proprietario o al conduttore.

5. Nelle zone abbandonate, boscate o cespugliate, soggette al rischio d'incendio, l'amministrazione regionale puo' disporre l'esercizio del pascolo con bestiame specifico, quale opera di prevenzione degli incendi prevista dall'Art. 4 punto a) della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), previa occupazione temporanea dei terreni secondo le modalita' di cui all'Art. 5 della medesima legge regionale. Il provvedimento regionale comprende idonea cartografia dell'area di occupazione.

Art. 27.

Tutela dei boschi in situazioni speciali, dei boschi interessati dagli incendi, dal vento e da altre avversita' meteoriche e biotiche

1. Sono considerati boschi in situazioni speciali quelli che, in aree non soggette a pianificazione forestale, assolvono rilevanti funzioni protettive di abitati ed infrastrutture civili, ed in particolare:

a) i boschi presenti sulle rupi;

b) i boschi ubicati sui terreni instabili, in forte pendenza o comunque particolarmente esposti a fenomeni di erosione o situati in aree soggette a valanghe o a caduta massi;

c) i boschi in posizione sommitale, a quota superiore a 1.400 metri per l'area prealpina e a 1.600 metri per l'area alpina, ove siano presenti rilevanti limitazioni allo sviluppo della vegetazione.

2. Tali boschi sono definiti con particolari elenchi predisposti dalla direzione delle foreste e pubblicati per trenta giorni all'albo pretorio dei comuni; entro tale periodo possono essere avanzate osservazioni alla proposta di vincolo. Le aree soggette a vincolo speciale vengono rese pubbliche con deliberazione della giunta regionale.

3. Per i boschi in situazioni speciali i tagli, per qualsiasi quantitativo, devono essere preventivamente autorizzati dall'ispettorato forestale competente entro trenta giorni dalla presentazione del progetto o della dichiarazione di taglio rispettivamente previsti dagli articoli 9, comma 4, e 12; ogni assegno per interventi di taglio deve essere fatto ricorrendo all'assistenza tecnica del personale forestale o di un tecnico agronomo forestale abilitato.

4. Nelle aree di distacco delle valanghe censite dallo specifico catasto regionale delle valanghe, sono vietati, salvo autorizzazione dell'ispettorato forestale competente per territorio, ogni utilizzazione di piante vive, il taglio dei monconi delle piante stroncate e di quelle sveltate, nonché l'asportazione delle ceppaie o delle piante divelte. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta del proprietario o dell'avente titolo.

5. Nei boschi danneggiati dal fuoco, dal vento e da altre avversità meteoriche sono consentiti, senza autorizzazione, l'utilizzo e l'asporto di tutte le piante fortemente danneggiate, compromesse nella vitalità o in precario equilibrio; per tali lavori deve essere preventivamente presentata una dichiarazione, tramite la stazione forestale, all'ispettorato forestale competente per territorio, il quale può formulare, ove necessario, eventuali osservazioni tecniche o prescrizioni entro i successivi trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, l'intervento può essere realizzato. Nelle proprietà soggette a pianificazione deve essere redatta una relazione semplificata di assegno da parte del personale della stazione forestale competente, o dei tecnici e personale di custodia dell'ente proprietario, o del tecnico professionista incaricato, per la relativa registrazione della quantità di materiale asportato in applicazione del piano di gestione forestale; a tal fine la relazione di assegno deve essere comunicata all'ispettorato forestale competente, anche a lavori finiti.

6. Quando in un complesso boscato o su singole piante forestali si verifica un attacco di insetti, funghi o altri agenti biotici, il proprietario o l'avente titolo, l'utilizzatore o il tecnico incaricato, venutone a conoscenza, è tenuto a darne tempestivamente notizia alla stazione forestale competente per territorio.

7. Nei boschi interessati da infestazioni di insetti, da infezioni fungine o da altre circostanze avverse di natura biotica, l'ispettorato forestale competente, accertatane la causa, la consistenza e la gravità, può disporre con carattere di urgenza gli interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle fitopatie.

8. La direzione regionale delle foreste, anche tramite gli ispettorati forestali competenti, promuove il monitoraggio, il controllo e l'inventario dello stato fitosanitario dei boschi, divulga le conoscenze utili per la prevenzione ed attua le azioni di lotta più opportune contro le infestazioni di insetti e gli attacchi epidemici di organismi patogeni, mediante il ricorso, preferenziale a metodi di lotta biologica e integrata, compresa l'applicazione di interventi selvi-colturali atti ad aumentare la stabilità dei popolamenti.

9. L'impiego di prodotti fitosanitari, in bosco o in piazzale, su legname allestito con corteccia è ammesso, previa comunicazione

all'ispettorato forestale competente, limitatamente ai casi di pericolo di danneggiamento del materiale legnoso per probabili attacchi di insetti corticioli o lignicoli. L'impiego di prodotti fitosanitari in bosco su piante in piedi, per scopi di sperimentazione o nei casi di elevato rischio fitosanitario o per altri scopi, e' subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'ispettorato forestale competente, recante le specifiche dettagliate dei principi attivi impiegabili, le modalita' di trattamento e le precauzioni da adottare; l'autorizzazione e' rilasciata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Capo VII

Prescrizione per i terreni cespugliati e pascolati

Art. 28.

Terreni cespugliati

1. Nelle aree boscate e' consentito il taglio del sottobosco costituito da specie arbustive, nel rispetto della rinnovazione naturale delle specie arboree.

2. Nei terreni cespugliati e su pendenza inferiore al settanta per cento, e' consentito senza alcuna restrizione il taglio dell'ontano verde finalizzato al ripristino di aree aperte.

3. Il taglio dei cespugli e degli arbusti in aree non boscate aventi funzioni protettive, in zone con pendenza superiore al settanta per cento che, per la loro ubicazione, possono essere sede di formazione di valanghe e di movimenti franosi o di caduta massi, ovvero, se sottoposti al calpestio del bestiame pascolante, dell'insorgere dei fenomeni di rottura del cotico erboso, e' sottoposto a dichiarazione all'ispettorato forestale competente per territorio tramite la stazione forestale; salvo che nei successivi trenta giorni non pervenga il provvedimento motivato di divieto o di prescrizione di particolari condizioni od accorgimenti da parte dell'ispettorato forestale competente, le attivita' suddette si intendono eseguibili.

4. Nelle aree non boscate su terreni con pendenza inferiore al trenta per cento, l'estirpazione dei cespugli finalizzata al ripristino di aree aperte puo' essere effettuata, a condizione che venga tempestivamente ripristinato il cotico mediante inerbimento tale da garantire il rinsaldamento duraturo del terreno.

5. Nelle aree boscate infraperte, con densita' delle piante arboree inferiore al quaranta per cento e su terreni con pendenza inferiore al trenta per cento, l'estirpazione dei cespugli e' consentita, previa dichiarazione all'ispettorato forestale competente tramite la stazione forestale, a condizione che tale operazione sia finalizzata al ripristino e al miglioramento del bosco. Entro trenta giorni l'ispettorato competente puo' formulare, ove necessario, eventuali osservazioni tecniche o prescrizioni; decorso inutilmente tale termine, l'intervento puo' essere realizzato.

6. Nelle aree non boscate su terreni con pendenza compresa tra il trenta e il settanta per cento, l'estirpazione dei cespugli, finalizzata al ripristino di aree aperte, e' consentita per superfici inferiori a duecento metri quadri con immediato ripristino del cotico erboso; per valori di superficie superiori deve essere presentata una preventiva dichiarazione all'ispettorato forestale competente tramite

la stazione forestale. Entro trenta giorni l'ispettorato puo' formulare, ove necessario, eventuali osservazioni tecniche o prescrizioni; decorso inutilmente tale termine, l'intervento puo' essere realizzato.

7. Nelle aree non boscate in terreni franosi o su versanti con pendenza superiore al settanta per cento l'estirpazione degli arbusti e dei cespugli e' vietata, salvo autorizzazione dell'ispettorato forestale competente che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

8. L'estirpazione degli arbusti e delle eventuali piante arboree e' consentita per gli interventi di manutenzione delle opere idrauliche, idraulico-forestali e di bonifica dei corsi d'acqua, promossi e realizzati dagli enti pubblici competenti in materia.

9. Nei castagneti da frutto e' consentito il taglio e l'estirpazione degli arbusti ai fini colturali.

10. L'estirpazione delle piante di pino mugo e' vietata, salvo per la realizzazione e manutenzione di sentieri. Il taglio andante del pino mugo e' soggetto ad autorizzazione dell'ispettorato forestale competente che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 29.

Terreni pascolati

1. Nei terreni non boscati adibiti a pascolo e' consentito il taglio delle specie arboree ed arbustive con i limiti delle prescrizioni di cui all'Art. 28.

2. Nei terreni a pascolo, nei prati e prati abbandonati e nei terreni non boscati l'esercizio del pascolo e' consentito durante tutto l'arco dell'anno, preferibilmente nella forma del pascolo a rotazione al fine di favorire il miglioramento del pascolo e limitare i danni al cotico erboso.

3. Qualora per il periodo stagionale di pascolamento, per il carico del bestiame o per le caratteristiche dei luoghi, il pascolo dovesse procurare danni al cotico erboso o rappresentasse un pericolo di potenziali dissesti idrogeologici, l'ispettorato forestale competente puo' prevedere restrizioni, l'esclusione o la sospensione del pascolo con provvedimento inviato a mezzo raccomandata o notifica al proprietario o al conduttore.

4. Nei pascoli sono consentiti, senza obbligo di dichiarazione o autorizzazione, i lavori di miglioramento consistenti in spietramento e successivo interrimento o livellamento, erpicatura, concimazione, suddivisione in comparti, manutenzione ordinaria della viabilita' di accesso interna e piccole opere di regimazione delle acque.

5. Tutti i miglioramenti, che comportino la lavorazione andante e comunque il dissodamento o scasso del terreno, sono soggetti alla disciplina di cui al capo VIII.

6. Nei terreni a prato abbandonato e nella landa carsica ed in tutte le zone nelle quali potenzialmente l'abbandono accresce il rischio di incendi, l'amministrazione regionale puo' disporre l'esercizio del pascolo con bestiame specifico, quale opera di prevenzione degli incendi come previsto e con le modalita' di cui all'Art. 26 comma 5.

7. Il pascolo transumante, qualora effettuato con piu' di trecento capi, e' soggetto a preventiva dichiarazione all'ispettorato forestale competente, nella quale devono essere specificati il

percorso previsto, la durata dello spostamento ed i tempi previsti di permanenza sul territorio di ciascun comune, con l'indicazione delle zone interessate dal pascolamento e dalla sosta; l'ispettorato entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione puo' impartire prescrizioni per disciplinare il carico del bestiame, nonche' le modalita' ed i tempi di spostamento e sosta degli animali, ovvero subordinare il pascolo transumante a limiti temporali o spaziali, al fine di evitare danni al cotico erboso ed alla vegetazione arborea ed impedire danni al suolo o possibili rischi di dissesti idrogeologici. In presenza di danni o di pericoli di potenziali dissesti, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

8. Sui terreni catastalmente individuati a pascolo il proprietario o l'avente titolo puo' effettuare, con le modalita' di cui agli articoli 31 e 32, il ripristino della superficie pascoliva preesistente mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea, purché l'area oggetto di intervento non sia interessata direttamente da fenomeni valanghivi, censiti dallo specifico catasto delle valanghe.

Capo VIII

Norme e procedure per la trasformazione dei boschi in altre qualita' di coltura, per la trasformazione dei terreni saldi in terreni sottoposti a periodica lavorazione e per il mutamento permanente di destinazione d'uso dei terreni vincolati

Art. 30.

Attivita' che comportano autorizzazione

1. Nei terreni soggetti ai vincoli di cui al regio decreto n. 3267/1923 ogni attivita' soggetta a concessione edilizia o ad accertamento di conformita' urbanistica ai sensi dell'Art. 89 della legge regionale n. 52/1991, o comportante rilevanti interventi di cambiamento di coltura, e' subordinata all'autorizzazione forestale di cui all'Art. 7 della legge regionale n. 22/1982, ferma restando la disciplina autorizzativa prevista ai fini del vincolo paesaggistico dal decreto legislativo n. 490/1999 sulla protezione delle bellezze naturali, cosí come disciplinata nella Regione Friuli-Venezia Giulia dalla legge regionale n. 52/1991, titolo X.

2. Alle disposizioni di cui al comma 1 fanno eccezione i casi specificati negli articoli 31 e 32.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 vengono rilasciate dalla direzione regionale delle foreste per superfici superiori a cinquemila metri quadri e dall'ispettorato forestale competente per territorio per superfici inferiori.

Art. 31.

Attivita' che comportano dichiarazione

1. Ferma restando la disciplina autorizzativa relativa al vincolo paesaggistico, possono essere eseguiti, previa dichiarazione da presentarsi al competente ispettorato forestale, tramite la stazione forestale, gli interventi di seguito individuati, che per loro natura ed entita' non comportano trasformazioni permanenti dei boschi, rilevanti movimenti di terreno e rischi di dissesto idrogeologico:

a) la realizzazione e manutenzione delle piste forestali principali aventi i requisiti di cui all'Art. 14, comma 2, lettera a), delle piste secondarie di cui all'Art. 14, comma 2, lettera b)

qualora di larghezza superiore a tre metri, dei piazzali di deposito connessi alle utilizzazioni forestali di cui all'Art. 14 comma 5, delle linee temporanee di gru a cavo forestali di cui all'Art. 15, comma 2, lettera b), e comma 3 lettera b), nonché delle linee temporanee di teleferica monofune di cui all'Art. 15, comma 5;

b) il miglioramento dei prati e dei pascoli mediante lavorazione del terreno e ricostituzione del cotico erboso su pendenze inferiori al cinquanta per cento e per superfici comprese tra duemila metri quadri e diecimila metri quadri; per superfici superiori, si può procedere per lotti separati, ma progressivamente portati a compimento;

c) la trasformazione di prati in aree coltivate per superfici comprese tra duecento metri quadri e tremila metri quadri per terreni con pendenza inferiore al cinquanta per cento;

d) l'estirpazione dei cespugli nei pascoli alpini, con immediato inerbimento delle superfici denudate, per superfici comprese tra duecento metri quadri e diecimila metri quadri e con pendenze inferiori al cinquanta per cento;

e) il ripristino delle aree a pascolo, ai sensi dell'Art. 29, comma 8, mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea, in zone non interessate direttamente da fenomeni valanghivi, per superfici comprese tra cinquemila metri quadri e quarantamila metri quadri e con pendenze medie inferiori al cinquanta per cento;

f) i movimenti di terra e roccia per superfici comprese tra duecento metri quadri e mille metri quadri e volumi compresi tra venti metri cubi e duecento metri cubi;

g) la trasformazione in prati di boschi derivanti da prati abbandonati imboschiti, in attuazione dell'Art. 3, comma 4, lettera f-bis), punto 1) della legge regionale n. 22/1982, per superfici poste a quote inferiori a millecinquecento metri e comprese tra duemila metri quadri e ventimila metri quadri, con pendenze inferiori al trenta per cento;

h) la realizzazione di condotte sotterranee, con ripristino dello stato dei luoghi, di lunghezza inferiore a duecento metri e che non comportino più di cento metri cubi complessivi di movimentazione;

i) la realizzazione di recinzioni con materiale diverso dal legno, di muri di cinta, di cancellate e di altane;

j) i movimenti di terra per il recupero dei fabbricati, anche con ampliamento della superficie edificata, fermi restando i limiti della lettera f);

k) la manutenzione straordinaria delle strade forestali ai sensi dell'Art. 14, comma 1, lettera c);

l) la realizzazione di opere di consolidamento del terreno di altezza inferiore a tre metri mediante i tipi costruttivi dell'ingegneria naturalistica.

2. L'ispettorato forestale competente nel termine di trenta giorni può formulare, ove necessario, eventuali osservazioni tecniche o specifiche prescrizioni per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1; decorso inutilmente il termine, l'intervento può essere realizzato.

3. L'atto di controllo su progetti di riqualificazione forestale ed ambientale, di cui all'Art. 9, che comprendano anche interventi di cui al comma 1, assorbe la relativa procedura dichiarativa ai sensi

dell'Art. 1, comma 26 della legge regionale n. 20/2000.

4. Gli interventi contemplati al comma 1 che prevedono limiti di dimensioni, salvo quanto disposto dal comma 1, lettera b), non possono essere replicati dallo stesso soggetto su superfici contigue, se non attraverso specifica autorizzazione dell'ispettorato forestale competente.

Art. 32.

Attività non soggette ad autorizzazione forestale né a dichiarazione

1. Ferma restando la disciplina autorizzativa relativa al vincolo paesaggistico, non sono soggetti ad autorizzazione forestale, né a dichiarazione, i seguenti interventi:

a) le piccole opere di riqualificazione ambientale e di riassetto del territorio, quali le opere di ingegneria naturalistica volte alla protezione e copertura del terreno interessato da dissesti di carattere superficiale, la costruzione di muretti in pietrame a secco, le piccole opere per lo smaltimento delle acque meteoriche realizzate con materiali naturali;

b) il miglioramento dei prati e pascoli con risemina delle aree lavorate per superfici inferiori a duemila metri quadri e su pendenze inferiori al cinquanta per cento;

c) la trasformazione di prati in aree coltivate per superfici inferiori a duecento metri quadri e su pendenze inferiori al cinquanta per cento;

d) l'estirpazione dei cespugli nei pascoli alpini, con immediato inerbimento delle superfici denudate, per superfici inferiori a duecento metri quadri e su pendenze inferiori al cinquanta per cento;

e) il ripristino delle aree a pascolo, ai sensi dell'Art. 29, comma 8, mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea, in zone non interessate direttamente da fenomeni valanghivi, per superfici inferiori a cinquemila metri quadri e con pendenze medie inferiori al cinquanta per cento;

f) i piccoli movimenti di terra e roccia per superfici inferiore a duecento metri quadri e di volume inferiore a venti metri cubi, che comunque comportano la realizzazione di scarpate con pendenza inferiore al cinquanta per cento;

g) la trasformazione in prati di boschi derivanti da prati abbandonati imboschiti, in attuazione dell'Art. 3, comma 4, lettera f-bis), punto 1) della legge regionale n. 22/1982, per superfici poste a quote inferiori a millecinquecento metri e di ampiezza inferiore a duemila metri quadri, con pendenze inferiori al trenta per cento;

h) la realizzazione di recinzioni con l'impiego esclusivamente di elementi in legno;

i) la manutenzione ordinaria delle strade e piste forestali mediante la realizzazione di canalette e ricarica del fondo stradale;

j) la realizzazione di sentieri di larghezza inferiore a un metro, nonché la manutenzione delle mulattiere, qualora eseguiti secondo le modalità di cui all'Art. 14, comma 4.

2. Gli interventi contemplati al comma 1 che prevedono limiti di dimensioni non possono essere replicati dallo stesso soggetto su superfici contigue, se non attraverso specifica dichiarazione all'ispettorato forestale competente tramite la stazione forestale, secondo la procedura dell'Art. 31.

Art. 33.

Salvaguardia dei prati montani

1. Nel territorio montano della Regione, come definito dalla normativa regionale vigente, la trasformazione con imboschimento artificiale dei prati in bosco e' considerata trasformazione dei suoli soggetta a tutti gli effetti alla disciplina ed alle sanzioni di cui all'Art. 7 della legge regionale n. 22/1982.

2. Nel territorio montano della Regione di cui al comma 1, gli imboschimenti di superfici prative vanno realizzati previa autorizzazione degli ispettorati forestali competenti e nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico comunale.

3. Nel territorio montano della Regione di cui al comma 1, gli ispettorati forestali non possono distribuire piante forestali provenienti dai vivai regionali per imboschimenti o rinfoltimenti in aree che non siano classificabili o destinabili a bosco.

Capo IX

Utilizzazione dei boschi

Art. 34.

Gestione forestale sostenibile

1. Ai fini di una gestione forestale sostenibile, rispettosa del principio di mantenere elevata la biodiversita' ed attenta alla conservazione degli habitat delle specie animali, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, nelle utilizzazioni forestali sono rilasciati in bosco alcuni alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito nella misura in cui la rinuncia all'utilizzazione non comporti svantaggi economici insostenibili; sono altresì mantenuti gli alberi morti o con cavita', qualora cio' non sia ostativo alla protezione fitosanitaria della foresta o all'incolumita' di persone e beni.

2. Le attivita' selvi-colturali di cui al presente capo, in quanto non comportano alterazioni permanenti dello stato dei luoghi, sono considerate tagli colturali ai sensi dell'Art. 6, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, relativo all'orientamento e modernizzazione del settore forestale, e non sono quindi soggetti all'autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo n. 490/1999, così come disciplinata dalla specifica normativa regionale di cui alla legge regionale n. 52/1991, titolo X.

3. Per formazioni a prevalenza di una o più specie, s'intendono quelle in cui la specie o le specie citate partecipano alla composizione arborea con più del cinquanta per cento del numero dei soggetti.

4. Per la valutazione del numero minimo di piante o di metri cubi di massa legnosa da rilasciare ai sensi delle norme di cui al presente capo, si deve tenere conto anche del danneggiamento arrecato ai singoli soggetti arborei destinati ad assicurare, dopo l'intervento di taglio, le condizioni minime di vitalita' del popolamento. Esso va computato come perdita di un soggetto o di un metro cubo ogni tre piante danneggiate, qualora le piante siano sveltate per almeno un terzo del fusto o interessate da danni per scortecciatura al fusto per più di un quarto della circonferenza.

5. Nell'allegato B sono riportati orientamenti tecnici per un'adeguata gestione forestale. La mancata osservanza di tali

orientamenti non comporta sanzioni.

Art. 35.

Forme di governo dei boschi

1. Ai fini del presente regolamento, le forme di governo applicabili nei boschi sono le seguenti:

a) ceduo: soprassuolo comprendente le formazioni forestali di latifoglie in cui oltre l'ottanta per cento dei soggetti arborei sia di origine agamica e l'età media dei polloni, ovvero il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, non superi i trentacinque anni. I cedui possono essere semplici o matricinati; nella forma di governo a ceduo sono comprese anche le formazioni governate a ceduo composto.

b) fustaia: soprassuolo comprendente i boschi di conifere e quelli di latifoglie in cui oltre l'ottanta per cento della copertura sia costituita da soggetti arborei chiaramente nati da seme. Nel governo a fustaia rientrano anche i boschi di neoformazione e le fustaie transitorie, vale a dire i cedui invecchiati, in cui l'età media dei polloni, ovvero il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, superi i trentacinque anni e quelli in cui sia già stato eseguito almeno un taglio d'avviamento alla fustaia.

2. Per utilizzazione ordinaria s'intende, ai fini del comma 1, quella che ha interessato più del venticinque per cento della massa legnosa.

Art. 36.

Trattamento dei boschi governati a ceduo semplice

1. Il trattamento a ceduo semplice è applicato nei boschi a prevalenza di robinia, salici, pioppi, ontani e platani, per i quali è consentito il taglio raso dei polloni senza rilascio di alcun soggetto arboreo. Tale forma di trattamento si applica anche ai cedui puri di castagno, vale a dire in cui almeno l'ottanta per cento di soggetti arborei sia appartenente a tale specie.

2. Il turno minimo, ovvero il numero di anni che deve intercorrere dall'ultimo taglio, deve essere di almeno otto anni, salvo per il castagno per il quale è fissato in dodici anni.

3. La superficie complessiva delle tagliate non può essere superiore, nel triennio, a cinque ettari accorpati per proprietario o per più proprietari e qualora le tagliate contigue raggiungano tale limite, le adiacenti devono essere distanziate non meno di centocinquanta metri.

4. Il taglio delle ceppaie deve essere eseguito in prossimità del colletto e con attrezzi idonei, in maniera tale che la corteccia non resti slabbrata e non possa ristagnare acqua sulla superficie di taglio; è fatto obbligo di ripassare le ceppaie tagliate in maniera non regolare ovvero oltre il colletto, durante l'epoca di taglio per il ceduo di cui all'Art. 20.

5. Il taglio del nocciolo non è soggetto ad alcuna restrizione.

Art. 37.

Generalità sul trattamento dei boschi governati a ceduo matricinato e composto

1. Per i boschi trattati a ceduo matricinato si devono rilasciare, all'atto della ceduazione, un numero di piante per ettaro provenienti da seme o, in loro mancanza, polloni nel numero e

qualita' indicati nell'Art. 39.

2. Nei cedui che hanno superato di una volta e mezzo l'eta' del turno minimo prescritto, il numero di matricine ed allievi puo' anche essere inferiore ai valori indicati, ma comunque superiore a quaranta per ettaro.

3. Le matricine e gli allievi devono essere scelti fra le piante migliori, non necessariamente distribuite in modo uniforme su tutta la superficie, in relazione alla maggiore o minore resistenza all'isolamento, in modo comunque da assicurare la perpetuazione del ceduo.

4. Le matricine e gli allievi sono scelti tra i soggetti robusti e meglio conformati, escludendo quelli aduggiati, filati o scarsi di chioma, tra le seguenti specie: tutte le querce, faggio, acero di monte e riccio, frassino maggiore, tiglio, ciliegio, olmo montano, noce e carpino bianco.

5. Le matricine non possono essere utilizzate prima che siano stati raggiunti almeno i due turni del ceduo.

6. Le matricine interessate dal taglio vanno utilizzate sempre contemporaneamente al ceduo e non in epoca successiva.

7. Nei cedui composti il numero complessivo dei soggetti da rilasciare e', di norma, centoventi per ettaro, di cui ottanta dell'eta' del turno del ceduo e quaranta ripartiti fra le classi di eta' multiple di quella del ceduo.

8. Il taglio delle ceppaie deve essere eseguito con le modalita' di cui all'Art. 36, comma 4.

Art. 38.

Generalita' sul trattamento dei boschi cedui in conversione all'altofusto

1. Nei boschi cedui invecchiati in cui, ai sensi dell'Art. 18, sia obbligatorio il taglio di avviamento all'altofusto, dopo il primo intervento di conversione devono rimanere in piedi almeno ottocento fusti per ettaro, scelti tra i soggetti nati da seme o tra i polloni migliori, dominanti e ben affrancati, salvo nei boschi gia' radi prima dell'intervento, nei quali devono comunque rimanere almeno due polloni per ogni ceppaia, scelti tra quelli di maggior diametro, meglio conformati e vigorosi.

2. I successivi interventi di diradamento seguono gli stessi indirizzi validi per le formazioni governate a fustaia ed indicati all'Art. 43.

Art. 39.

Trattamento particolare dei boschi governati a ceduo matricinato

1. Il trattamento dei boschi governati a ceduo matricinato deve essere effettuato secondo i principi ed i parametri indicati alle seguenti lettere, differenziati sulla base del tipo di popolamento forestale interessato:

a) boschi di carpino bianco e querce o a prevalenza di carpino bianco: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno quindici (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti ben conformati per ettaro, possibilmente querce, con diametro minimo di quindici centimetri;

b) boschi a prevalenza di castagno: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno dodici (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno cinquanta soggetti ben conformati per ettaro con diametro

minimo di quindici centimetri, appartenenti a specie diverse dal castagno, se presenti, altrimenti almeno quaranta soggetti ben conformati di castagno per ettaro, scelti fra quelli meno interessati da patologie;

c) boschi a prevalenza di querce: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno venti (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti di querce ben conformati per ettaro con diametro minimo di dodici centimetri;

d) boschi misti di carpino nero, orniello e querce: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno quindici (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno ottanta soggetti ben conformati per ettaro qualora raggiungano un diametro minimo di dieci centimetri, altrimenti almeno centoventi soggetti, possibilmente appartenenti a specie diverse dal carpino nero ed orniello;

e) boschi a prevalenza di faggio: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno venti (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno cento soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di quindici centimetri, più almeno un pollone, anche se di piccole dimensioni, per ogni ceppaia vitale;

f) boschi misti di robinia ed altre latifoglie, quando queste ultime raggiungono una copertura superiore al quaranta per cento: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno quindici (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di quindici centimetri, anche di robinia;

g) boschi di altre latifoglie non previste nei casi precedenti: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno quindici (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno cento soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di quindici centimetri.

Art. 40.

Trattamento dei rimboschimenti e dei boschi di conifere nell'area delle latifoglie

1. Ai fini della progressiva rinaturalizzazione dei boschi di conifere impiantati o anche spontaneamente, diffusi nell'area naturale delle latifoglie si applicano i trattamenti di cui al presente articolo.

2. Gli impianti di conifere autoctone o esotiche a rapido accrescimento, quali in particolare pino strobo, pino eccelso, lance giapponese, cipresso di Lawson, douglasia, presenti in impianti effettuati da più di trenta anni in aree ecologicamente non adeguate, possono essere tagliati a raso, su una superficie comunque non maggiore a 2,5 ettari, quando sotto, la loro copertura si sia spontaneamente diffusa una rinnovazione affermata di latifoglie, con copertura delle latifoglie maggiore del trenta per cento, esclusi il nocciolo ed il rovo.

3. I soggetti di abete rosso spontaneamente diffusi al di sotto dei seicento metri di quota, che costituiscono una formazione forestale denominata peccete di sostituzione extrazonali, possono essere tagliati, su una superficie comunque non maggiore di un ettaro, quando sotto la loro copertura si sia spontaneamente diffusa una rinnovazione affermata di latifoglie con copertura maggiore del trenta per cento, esclusi il nocciolo e il rovo.

4. Ogni tagliata di cui ai commi 2 e 3 deve essere distanziata da un'altra di almeno centocinquanta metri; sulla superficie affiancata

l'intervento di taglio puo' essere effettuato, con le medesime modalita' e condizioni, dopo almeno cinque anni.

5. Nei popolamenti di cui ai commi 2 e 3, in mancanza di rinnovazione di latifoglie e' consentito eseguire un diradamento anche di forte intensita', con il taglio fino al cinquanta per cento dei soggetti vitali, realizzato anche a strisce o a gruppi, al fine di riattivare l'attivita' biologica al suolo.

6. Il taglio finale del vecchio soprassuolo rimasto in piedi dopo il diradamento di cui al comma 5, puo' essere fatto dopo quindici anni o anche prima nel caso sia presente ed affermata la rinnovazione di specie arboree adatte al sito.

Art. 41.

Definizioni relative al trattamento dei boschi governati a fustaia

1. Ai fini del presente regolamento, relativamente ai boschi governati a fustaia, si considerano le seguenti definizioni:

a) numero di piante: si intendono i soggetti arborei di normale vitalita' con diametro, misurato a metri 1,30, maggiore di 17,5 centimetri. Convenzionalmente, una pianta e' data anche dall'insieme di almeno cinque piante con diametro inferiore a 17,5 centimetri e di altezza superiore a 1,5 metri;

b) massa: s'intende la massa legnosa cormometrica lorda determinata con la tavola decima di Algan per piante di diametro superiore a centimetri 17,5 e calcolata in base ai seguenti volumi unitari per ogni classe diametrica:

Classe diametrica (cm)	Volume unitario (m3)
20	0,2
25	0,4
30	0,6
35	1,0
40	1,4
45	1,8
50	2,3
55	2,9
60	3,5
> o = 65	4,2

c) dal computo della massa indicata alla lettera b) sono esclusi i soggetti completamente secchi, stroncati e quelli sradicati; sono invece da conteggiare i soggetti vitali con diametro da 7,5 centimetri a 17,5 centimetri, ai quali e' attribuito un volume convenzionale di un metro cubo ogni dieci soggetti;

d) superficie al taglio: s'intende quella occupata dagli alberi comprese le loro chiome;

e) copertura o densita': s'intende la percentuale di copertura esercitata dalle chiome sul terreno;

f) valori per ettaro: si fa riferimento alla superficie boscata al netto dei vuoti provocati da eventi eccezionali o dovuti a improduttivi, rii e strade od a produttivi non boscati, radure.

Art. 42.

Fasi di sviluppo nelle fustaie

1. Nelle fustaie monoplane, vale a dire quando gli alberi hanno piu' o meno la stessa altezza, si distinguono le seguenti fasi di sviluppo, ciascuna con un'ampiezza convenzionalmente pari a circa un quinto del turno minimo: novelleto, spessina, perticaia, fustaia adulta, fustaia matura.

2. Nelle fustaie multiplane, vale a dire quando gli alberi non hanno tutti la stessa altezza, si riscontrano, su superfici non ampie, alberi di eta' e dimensioni diverse e non si distinguono quindi le fasi di sviluppo individuate al comma 1 per le fustaie monoplane.

Art. 43.

Indirizzi per la gestione dei boschi monoplani nelle diverse fasi di sviluppo

1. Nei boschi monoplani, nelle fasi di sviluppo in cui il soprassuolo non e' ancora maturo, e' consentito fare dei diradamenti, che possono essere condotti con due modalita':

a) diradamenti bassi: consistono nell'eliminare i soggetti peggiori principalmente del piano dominato, quelli danneggiati o in condizioni d'evidente deperimento;

b) diradamenti selettivi: prevedono di scegliere i soggetti migliori e togliere quelli vicini che, prima del successivo intervento, presumibilmente entreranno in concorrenza con quelli scelti.

2. In particolare, nei novelletti e nelle spessine di boschi a prevalenza di latifoglie, in cui l'intervento di diradamento e' eseguito quando la densita' sia superiore a duemila soggetti per ettaro e l'altezza media degli alberi sia superiore a sei metri, dopo il diradamento devono rimanere almeno mille soggetti per ettaro.

3. Nelle perticaie e nelle fustaie adulte a prevalenza di latifoglie, in cui siano presenti piu' di mille soggetti per ettaro, dopo l'intervento o l'insieme degli interventi di diradamento, da iniziare non prima che gli alberi abbiano raggiunto dai tredici ai quindici metri d'altezza, devono rimanere almeno cinquecento soggetti ad ettaro alla fine della fase di perticaia ed almeno duecentocinquanta soggetti ad ettaro alla fine della fase di fustaia adulta.

4. Nelle fustaie mature mai diradate e' necessario eseguire, prima del taglio di rinnovazione, almeno un taglio di preparazione, con prelievo andante di una pianta ogni tre, oltre alle piante del piano dominato; e rilascio comunque di tutti i soggetti piu' vigorosi.

Art. 44.

Operazioni consentite nei boschi in cui s'esegue il taglio di rinnovazione

1. Nei boschi in cui si esegue il taglio di maturita', taglio finale o di rinnovazione, e' sempre consentita, senza limitazioni, l'effettuazione delle seguenti operazioni selvi-colturali:

a) il taglio dei soggetti di minor diametro decisamente sottomessi agli alberi dominanti di maggior diametro;

b) il taglio degli alberi maturi che limitano lo sviluppo della rinnovazione affermata; tale taglio, denominato secondario o a

macchia d'olio, e' effettuato solitamente quando l'albero o gli alberi sono presenti a non piu' di cinque metri dal bordo del nucleo di rinnovazione;

c) il taglio di sgombero delle piante isolate od a gruppi che sovrastano la rinnovazione ben affermata.

Art. 45.

Divieto di taglio raso delle fustaie

1. Ai fini del presente articolo per «taglio raso» si intende il taglio totale del soprassuolo su una superficie maggiore di cinquemila metri quadri.

2. E' vietato il taglio raso come provvedimento ordinario di rinnovazione delle fustaie.

3. Qualora situazioni particolari dovessero rendere necessaria l'esecuzione del taglio raso di un soprassuolo, il proprietario deve richiedere l'autorizzazione all'ispettorato forestale competente tramite la stazione forestale. L'ispettorato, valutata la situazione, entro trenta giorni puo' autorizzare il taglio raso ed imporre eventuali prescrizioni.

Art. 46.

Trattamento particolare per la rinnovazione delle fustaie monoplane

1. Nel trattamento della fustaia monoplana matura il proprietario o chi interviene in bosco ha titolo per tagliare integralmente mappali di proprieta' di estensione fino a mille metri quadri; la somma di analoghe superfici o mappali contigui di proprietari diversi e' consentita fino alla concorrenza di cinquemila metri quadri. Ulteriori superfici, sempre nel rispetto del limite massimo di cinquemila metri quadri, devono distare tra loro almeno centocinquanta metri.

2. Il taglio di maturita' dei boschi governati a fustaia tendenzialmente monoplana, finalizzato ad ottenere la rinnovazione naturale, deve essere effettuato secondo i principi ed i parametri indicati ai commi da 3 a 10, differenziati sulla base del tipo di popolamento forestale interessato, fatta salva l'applicazione degli interventi di cui all'Art. 44 in presenza di rinnovazione naturale affermata. I criteri di intervento, i parametri di massa e di numero di piante indicati ai commi successivi devono essere riferiti e rispettati per superfici tendenzialmente omogenee relative allo stadio di sviluppo della fustaia monoplana matura in assenza di rinnovazione naturale.

3. Per le fustaie miste di castagno ed altre latifoglie il taglio di rinnovazione e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a cinquanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro e maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze il taglio di sementazione deve prevedere il rilascio di almeno centocinquanta soggetti per ettaro, scelti tra i migliori e possibilmente diversi dal castagno; nell'area interessata dal taglio di sementazione si puo' intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti qualora la rinnovazione sia affermata e diffusa.

4. Per le fustaie a prevalenza di acero di monte e frassino maggiore il taglio di rinnovazione e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a sessanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro

e maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze e' consentito tagliare tutti i soggetti presenti su una superficie ampia fino a tremila metri quadri, salvo dove la pendenza e' superiore al settanta per cento, nel qual caso la superficie massima non deve essere superiore a millecinquecento metri quadri. Ogni superficie d'intervento deve essere distanziata da un'altra di almeno cinquanta metri ed il proprietario puo' intervenire in un'area affiancata dopo cinque anni.

5. Per le fustaie a prevalenza di rovere il taglio di rinnovazione e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a ottanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro e maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze il taglio di sementazione deve prevedere il rilascio di almeno cento alberi per ettaro, scelti tra quelli migliori per sviluppo e portamento; nell'area interessata dal taglio di sementazione si puo' intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti qualora la rinnovazione sia affermata e diffusa.

6. Per le fustaie di faggio il taglio di rinnovazione e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a ottanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro e maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze il taglio di sementazione deve prevedere il rilascio di almeno centocinquanta alberi per ettaro, scelti tra quelli migliori per sviluppo e portamento; nell'area interessata dal taglio di sementazione si puo' intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti qualora la rinnovazione sia affermata e diffusa.

7. Per le fustaie di latifoglie non rientranti nei casi precedenti, comprese quelle a prevalenza di ontani, il taglio di rinnovazione e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a quaranta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro e maggiore di trenta centimetri. In queste circostanze e' consentito tagliare tutti i soggetti presenti su una superficie ampia fino a mille metri quadri; ogni superficie d'intervento deve essere distanziata da un'altra di almeno cinquanta metri ed il proprietario puo' intervenire in un'area affiancata dopo cinque anni.

8. Per le fustaie di pino silvestre e di pino nero d'origine naturale o artificiale e pinete naturalizzate del Carso il taglio di rinnovazione puo' essere fatto quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a cinquanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro e maggiore di trenta centimetri. In queste circostanze e' consentito intervenire secondo due modalita' alternative:

a) taglio a buche o a strisce di tutti i soggetti su una o piu' superfici, ciascuna non piu' ampia di millecinquecento metri quadri; le superfici su cui s'interviene nello stesso momento devono esser distanziate fra loro di almeno settanta metri ed il proprietario puo' intervenire in un'area affiancata a quella tagliata dopo dieci anni. Nelle aree interposte fra due tagliate e' consentito prelevare un soggetto ogni tre scelto fra i peggiori, con diradamento basso a carico del trenta per cento dei soggetti;

b) taglio di sementazione con rilascio di almeno cento alberi per ettaro, scelti tra i migliori; nell'area interessata dal taglio

di sementazione si puo' intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti qualora la rinnovazione sia affermata e diffusa.

9. Per le fustaie montane a prevalenza di abete rosso su suoli acidi, in alternanza o mescolanza con abete bianco o faggio, e fustaie montane pure di abete rosso il taglio di rinnovazione e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a sessanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro e maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze sono consentiti i tagli a buche di dimensioni non maggiori a duemila metri quadri, distanziate tra loro almeno ottanta metri, o i tagli marginali o ad orlo; nelle aree tra le buche e lungo i margini e gli orli per una profondita' non superiore a quaranta metri e' consentito effettuare un taglio di sementazione, con prelievo di una pianta ogni due, scelta fra le peggiori.

10. Per le fustaie miste di abete rosso e faggio, con o senza abete bianco il taglio di rinnovazione e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a settanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro e' maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze e' consentito intervenire secondo due modalita' alternative:

a) taglio di singoli alberi o di gruppetti da due a quattro piante; la massa rimanente dopo il taglio non deve essere inferiore a duecentocinquanta metri cubi per ettaro;

b) taglio a buche d'ampiezza massima di mille metri quadri, ogni gruppo deve essere distanziato dal successivo di almeno cinquanta metri; nelle aree tra le buche e' consentito effettuare un taglio di sementazione con prelievo di una pianta ogni tre, scelta tra le peggiori.

11. Per le fustaie pure di larice, vale a dire quelle in cui almeno l'ottanta per cento di soggetti arborei sia appartenente a tale specie, il taglio di rinnovazione e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a ottanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro e maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze e' consentito intervenire con un taglio per gruppi o buche di dimensioni non maggiori a tremila metri quadri, distanziate tra loro almeno centocinquanta metri.

Art. 47.

Trattamento particolare dei boschi governati a fustaia multiplana

1. Il taglio di maturita' dei boschi governati a fustaia tendenzialmente multiplana, finalizzato ad eseguire il taglio di curazione o taglio a scelta culturale, deve essere effettuato secondo i principi ed i parametri indicati ai commi 2 e 3, differenziati sulla base del tipo di popolamento forestale interessato.

2. Per le fustaie miste di abete rosso e abete bianco, con o senza faggio il trattamento a scelta culturale puo' interessare singoli alberi o un gruppetto da due a cinque piante. La massa dell'insieme degli alberi tagliati non deve superare il venticinque per cento di quella presente prima dell'intervento e comunque la massa rimanente non deve essere inferiore a centocinquanta metri cubi per ettaro o a duecentocinquanta piante per ettaro; il proprietario puo' intervenire sulla stessa area dopo dieci anni (periodo di curazione). Nei tratti a struttura tendenzialmente monostratificata,

in cui cioe' le altezze degli alberi tendono ad essere all'incirca uguali e dove prevalgono i diametri medi e grossi, il prelievo puo' arrivare fino al trenta per cento della massa o, in presenza di rinnovazione affermata, fino al quaranta per cento della massa, comunque sempre rispettando il limite inferiore di centocinquanta metri cubi per ettaro per la massa che deve rimanere o di duecentocinquanta piante per ettaro.

3. Per le fustaie altimontane a prevalenza di abete rosso, con o senza larice il trattamento a scelta o colturale prevede due modalita' di intervento, a seconda del tipo di popolamento:

a) il prelievo per pedali o per gruppi da due a quattro soggetti, sempre che almeno uno abbia un diametro maggiore di quaranta centimetri. Dopo il taglio deve essere garantita una massa di almeno centoventi metri cubi per ettaro o di duecento piante per ettaro ed il proprietario puo' intervenire sulla stessa area dopo venti anni (periodo di curazione);

b) in presenza di alte erbe a foglia larga, pecceta a megaforbie, il taglio va eseguito per piede d'albero solo in presenza di rinnovazione ben affermata ai margini dei grandi alberi o del bosco; il proprietario puo' intervenire sulla stessa area dopo venticinque anni (periodo di curazione).

Art. 48.

Maturita' economica ed ecologica delle fustaie

1. I boschi governati a fustaia sono considerati maturi sotto l'aspetto economico quando raggiungono le condizioni di sviluppo ottimali per la specie considerata; in tali condizioni il taglio delle piante mature fornisce i migliori risultati dal punto di vista economico per gli assortimenti legnosi ricavabili. Il bosco maturo espleta al meglio le proprie funzioni anche dal punto di vista ecologico, naturalistico e paesaggistico.

2. I popolamenti forestali possono essere considerati maturi, sotto l'aspetto di cui al comma 1, quando i cento alberi piu' grossi per ettaro hanno raggiunto i seguenti valori di diametro medio del tronco ed eta' media delle piante:

	Diametro medio dei 100 soggetti piu' grossi per ettaro: circa
Fustaie a prevalenza di quercia	50 cm (eta' circa 100-120 anni)

	Diametro medio dei 100 soggetti piu' grossi per ettaro: circa
Fustaie a prevalenza di frassino ed acero	45 cm (eta' circa 70-90 anni)

	Diametro medio dei 100 soggetti piu' grossi per ettaro: circa
Fustaie a prevalenza di faggio	40 cm (eta' circa 100-120 anni)

	Diametro medio dei 100 soggetti piu' grossi per ettaro: circa 40
Fustaie montane miste di abete rosso e faggio su suoli e fustaie montane pure di abete rosso	cm per il faggio e 50 cm per l'abete rosso (eta' circa 100-120 anni)

	Diametro medio dei 100 soggetti
--	---------------------------------

Fustaie miste di abete rosso, | piu' grossi per ettaro: circa
abete bianco e/o faggio | 50 cm (eta' circa 120-140 anni)

| Diametro medio dei 100 soggetti
Fustaie altimontane a prevalenza | piu' grossi per ettaro: circa
di abete rosso | 50 cm (eta' circa 140-160 anni)

| Diametro medio dei 100 soggetti
| piu' grossi per ettaro: circa
Fustaie pure di larice | 50 cm (eta' circa 140-160 anni)

Capo X S a n z i o n i

Art. 49.

Disposizioni generali in materia di sanzioni

1. Il taglio del bosco in violazione delle norme del presente regolamento arreca danno forestale ed e' soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria quantificata secondo i principi ed i parametri di cui all'Art. 1, comma 27, della legge regionale n. 20/2000, come specificati dal presente capo.

2. Sulla base dei parametri e criteri minimi indicati al capo IX, al fine di garantire la perpetuita' dei popolamenti forestali, viene attribuito un valore convenzionale a ettaro, per ogni raggruppamento tipologico di boschi, stimato sulla base del valore convenzionale di ciascun bosco nelle condizioni minime di vitalita' di cui al comma 4, che costituisce il parametro di riferimento per la stima del danno forestale ed il calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia forestale.

3. Lo scostamento dai parametri minimi indicati al capo IX comporta una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno forestale arrecato, calcolato secondo le percentuali di cui all'Art. 51 rispetto ai valori convenzionali di riferimento per ciascun raggruppamento tipologico di boschi di cui all'Art. 50, e in particolare:

- a) per i cedui semplici si fa riferimento alla tabella A;
- b) per i cedui matricinati alla tabella B;
- c) per i cedui invecchiati e composti ai corrispondenti valori dei cedui matricinati di cui alla tabella B;
- d) per i rimboschimenti e formazioni extrazonali di conifere alla tabella C;
- e) per le fustaie monoplane, comprese quelle transitorie, alla tabella D;
- f) per le fustaie multiplane alla tabella E.

4. In caso di fattispecie che comportano opzioni alternative per quanto concerne i parametri minimi di superficie, massa o numero di piante da rilasciare per ettaro, e in particolare nei casi di violazione degli articoli 46, commi 8 e 10, e 47, commi 2 e 3, lettera a), si applica la sanzione piu' favorevole al contravventore.

5. Il danneggiamento arrecato ai singoli soggetti arborei destinati ad assicurare, dopo l'intervento di taglio, le condizioni minime di vitalita' del popolamento di cui al capo IX, viene computato, al fine di valutare il rispetto del numero minimo di piante o di metro cubi di massa legnosa da rilasciare, con le

modalita' di cui all'Art. 34, comma 4.

6. Il danno per dissesti arrecati al terreno soggetto a vincolo idrogeologico per effetto della violazione delle norme relative alla tutela dei terreni vincolati di cui ai capi V, VI, VII e VIII e' sanzionato ai sensi dell'Art. 24 del regio decreto n. 3267/1923 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Per i progetti di riqualificazione forestale ed ambientale di cui all'Art. 9, la quantificazione del danno forestale prende come riferimento la variazione dal progetto vistato od approvato, ferme restando le variazioni in deroga previste dall'Art. 9, commi 14 e 15. I valori di riferimento per la quantificazione del danno percentuale, per ciascuna tipologia di bosco, trovano riferimento nelle tabelle di cui al comma 3.

8. In ottemperanza all'Art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000, in caso di interventi effettuati in mancanza delle prescritte autorizzazioni, dichiarazioni o progetti di cui ai capi IV, V, VI e VII, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 a Euro 124, ferma restando, se dovuta, la quantificazione del danno forestale, calcolato con l'attribuzione dei valori di cui al presente capo.

Art. 50.

Valore convenzionale a ettaro delle principali tipologie di boschi in condizioni minime di vitalita'

1. Le seguenti tabelle individuano i valori convenzionali ad ettaro delle principali tipologie di boschi in condizioni minime di vitalita':

Tabella A - Boschi governati a ceduo semplice (Art. 36)

Richiamo articoli CapoIX			Raggruppamento tipologico	Valore convenzionale ha euro
Art. 36, comma 1			boschi di robinia, salici, pioppi, ontani e platani	1.000
Art. 36, comma 1			boschi puri di castagno	1.300

Tabella B - Boschi governati a ceduo matricinato (Art. 39)

Richiamo articoli CapoIX			Raggruppamento tipologico	Valore convenzionale ha euro
Art. 39, comma 1, lettera a)			boschi di carpino bianco e querce o a prevalenza di carpino bianco	2.600

Art. 39, comma 1, lettera b)	boschi a prevalenza di castagno	2.100
------------------------------	--------------------------------------	-------

Art. 39, comma 1, lettera c)	boschi a prevalenza di querce	2.800
------------------------------	------------------------------------	-------

Art. 39, comma 1, lettera d)	boschi misti di carpino nero, orniello e querce	1.500
------------------------------	---	-------

Art. 39, comma 1, lettera e)	boschi a prevalenza di faggio	2.300
------------------------------	------------------------------------	-------

Art. 39, comma 1, lettera f)	boschi misti di robinia ed altre latifoglie	1.800
------------------------------	---	-------

Art. 39, comma 1, lettera g)	boschi di altre latifoglie non previste nei casi precedenti	1.500
------------------------------	--	-------

Tabella C - Rimboschimenti e formazioni extrazonali di conifere (Art. 40)

Richiamo articoli Capo IX	Raggruppamento tipologico	Valore convenzionale ha euro
Art. 40, comma 2	rimboschimenti extrazonali di conifere autoctone o esotiche	3.100
Art. 40, comma 3	peccete di sostituzione extrazonali	4.100

Tabella D - Boschi governati a fustaia monoplana (Art. 46)

Richiamo articoli Capo IX	Raggruppamento tipologico	Valore convenzionale ha euro
Art. 46, comma 3	fustaie miste di castagno ed altre latifoglie	3.600
	fustaie a prevalenza di acero di monte e	

Art. 46, comma 4 |frassino maggiore |6.200

|fustaie a prevalenza |
Art. 46, comma 5 |di rovere |4.600

Art. 46, comma 6 |fustaie di faggio |4.100

|fustaie di latifoglie |
|non rientranti nei |
Art. 46, comma 7 |casi precedenti |3.100

|fustaie di pino |
|silvestre e/o pino |
|nero di origine |
|naturale o artificiale|
|e pinete naturalizzate|
Art. 46, comma 8 |del Carso |3.100

|fustaie montane a |
|prevalenza di abete |
|rosso su suoli acidi e|
|fustaie montane pure |
Art. 46, comma 9 |di abete rosso |5.200

|fustaie miste di abete|
|rosso e faggio, con o |
Art. 46, comma 10 |senza abete bianco |6.200

Art. 46, comma 11 |fustaie pure di larice|6.200

Tabella E - Boschi governati a fustaia multiplana (Art. 47)

=====		
==		
Richiamo articoli CapoIX	Raggruppamento tipologico euro	Valore convenzionale ha
=====		
==		

|fustaie miste di abete|
|rosso o bianco, con o |
Art. 47, comma 2 |senza faggio |6.700

|a) fustaie altimontane|
|a prevalenza di abete |
|rosso, con o senza |
Art. 47, comma 3 |larice; |7.200

|b) fustaie altimontane|
|a prevalenza di abete |
|rosso, con o senza |
|larice, in presenza di|
|alte erbe a foglia |
|larga |7.700

Art. 51.

S a n z i o n i

1. In caso di violazione dell'Art. 9, comma 4, inerente l'obbligo del progetto di riqualificazione forestale ed ambientale, e in caso di mancanza di visto od approvazione del progetto di cui all'Art. 9, commi 7 e 11, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 a Euro 124, di cui all'Art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000, fermi restando l'obbligo di sospensione dei lavori e l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 1, comma 27, della legge regionale n. 20/2000, come disciplinate dall'Art. 49, in caso di taglio eseguito in difformita' dalle norme del capo IX.

2. In caso di omessa dichiarazione o assenza di autorizzazione per la realizzazione di linee teleferiche di cui all'Art. 15, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 a Euro 124, fermo restando l'obbligo di sospensione dei lavori.

3. In caso di omessa dichiarazione di taglio di cui all'Art. 11, comma 1, lettera b) e 12 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 a Euro 124, di cui all'Art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000, fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 1, comma 27, della legge regionale n. 20/2000, cosi' come disciplinate dall'Art. 49, in caso di taglio eseguito in difformita' dalle norme del capo IX.

4. In caso di violazione del divieto di trasformazione dei boschi in altre qualita' di coltura di cui all'Art. 17, si applicano le sanzioni di cui all'Art. 24 del regio decreto n. 3267/1923 e successive modificazioni ed integrazioni, per la trasformazione dei terreni saldi. Si applica inoltre la sanzione per danno forestale calcolata sulla base del cento per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50, rapportata alla superficie reale oggetto di trasformazione, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico.

5. In caso di violazione dell'obbligo del governo ad altofusto per i cedui invecchiati di cui all'Art. 18, commi 1 e 2, il valore del danno forestale e' determinato applicando il tre per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni mille metri quadri o frazione; in caso di violazione dell'obbligo di governo ad altofusto per i boschi di cui all'Art. 18, comma 3, il valore del danno forestale e' determinato applicando il due per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento delle fustaie di cui alla tabella D dell'Art. 50, per ogni mille metri quadri o frazione.

6. In caso di violazione del divieto di conversione dei boschi di altofusto in boschi cedui e di sostituzione di specie di cui all'Art. 19, il valore del danno forestale e' determinato applicando il due per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni mille metri quadri o frazione, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 a Euro 124, di cui all'Art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000, per mancata autorizzazione.

7. In caso di violazione delle norme sull'epoca per il taglio dei boschi cedui di cui all'Art. 20 commi 3, 4 e 5, il valore del danno forestale e' determinato applicando il quattro per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50, rapportato alla superficie interessata dal taglio.

8. Per i danni dovuti a negligenza o imperizia nel taglio delle

piante ed allestimento e sgombero dei prodotti legnosi di cui all'Art. 22, comma 1, che causano la totale eliminazione della rinnovazione naturale di specie forestali su una superficie continua e non lineare superiore a cento metri quadri e di larghezza superiore a cinque metri, il valore del danno forestale e' determinato applicando l'uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni cento metri quadri o frazione.

9. In caso di violazione delle norme sull'allestimento e sgombero dei prodotti legnosi di cui all'Art. 22, commi 2, 3, 5 e 6, il valore del danno forestale e' determinato applicando il tre per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 e del cinque per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per le fattispecie di cui ai commi 5 e 6, per ogni mille metri quadri ragguagliati o frazione, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi.

10. In caso di violazione delle norme sul concentramento ed esbosco dei prodotti legnosi di cui all'Art. 23, comma 4 e sull'avvallamento e concentramento a strascico di materiale legnoso lungo strade, canali e torrenti di cui all'Art. 24, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 a Euro 124, di cui all'Art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000, ferma restando l'eventuale applicazione della sanzione di cui all'Art. 24 del regio decreto n. 3267/1923 e quanto previsto al comma 8 in caso di danni alla rinnovazione naturale del bosco.

11. In caso di violazione delle norme sul trasporto ai fini del commercio di «Alberi di Natale» di cui all'Art. 25, comma 1, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 a Euro 124, di cui all'Art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000 per ogni cinque piante o frazione di cinque piante sprovviste di sigillo.

12. In caso di violazione dei divieti e degli obblighi relativi al pascolo nei boschi e nei terreni cespugliati od abbandonati di cui all'Art. 26, commi 1 e 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 a Euro 124, di cui all'Art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000; in caso di danni alla rinnovazione naturale del bosco originati dal pascolo, che causano la totale eliminazione della rinnovazione naturale di specie forestali su una superficie continua superiore a cento metri quadri, il valore del danno forestale e' determinato applicando l'uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni cento metri quadri o frazione.

13. In caso di violazione delle norme di tutela dei boschi in situazioni speciali, dei boschi interessati dagli incendi, dal vento e da altre avversita' meteoriche e biotiche di cui all'Art. 27, commi 3, 4, 5 e 9 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 a Euro 124, di cui all'Art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000, con obbligo di sospensione dei lavori.

14. In caso di violazione delle norme relative all'utilizzazione dei terreni cespugliati di cui all'Art. 28, commi 3, 5, 6, 7 e 10 e dei terreni pascolati di cui all'Art. 29, commi 3 e 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 a Euro 124, di cui all'Art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000 per mancata dichiarazione o autorizzazione, fermi restando l'obbligo di

sospensione degli interventi per mancata autorizzazione e l'eventuale applicazione dell'Art. 24 del regio decreto n. 3267/1923 per superfici ragguagliate.

15. In caso di violazione delle norme sul vincolo idrogeologico di cui agli articoli 30, 31 e 33 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 a Euro 124, di cui all'Art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000, con obbligo di sospensione dei lavori eseguiti senza autorizzazione. Restano ferme, per le attività soggette ad autorizzazione o dichiarazione, le eventuali sanzioni di cui all'Art. 24 del regio decreto n. 3267/1923 per superfici ragguagliate, nonché le specifiche sanzioni per le attività effettuate in contrasto con le norme vigenti in materia paesaggistica.

16. In caso di violazione delle norme sui cedui semplici, matricinati e composti di cui agli articoli 36, 37 e 39, il danno forestale è determinato applicando i seguenti valori:

a) per taglio anticipato di più di tre anni rispetto al turno minimo, dieci per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50, rapportato alla superficie interessata dal taglio; per taglio anticipato meno di tre anni, tre per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50, rapportato alla superficie interessata dal taglio;

b) in caso di violazione delle norme sulla superficie massima delle tagliate di cui all'Art. 36, comma 3, cinque per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni ettaro o frazione tagliati in più; in caso di violazione delle norme sulla distanza minima tra le tagliate di cui all'Art. 36, comma 3, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni decina di metri o frazione di distanza non rispettata;

c) in caso di violazione delle norme sul numero minimo di soggetti, matricine e allievi, da preservare per ettaro secondo le prescrizioni di cui agli articoli 37 e 39, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni pianta tagliata in più;

d) in caso di violazione delle norme sulle modalità di taglio delle ceppaie di cui agli articoli 36, comma 4 e 37 comma 8, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni cinque ceppaie o frazione tagliate in maniera non corretta. In epoca di taglio, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata qualora non si sia adempiuto all'obbligo di ripassare le ceppaie.

17. In caso di violazione delle norme sul trattamento dei rimboschimenti e dei boschi di conifere nell'area delle latifoglie di cui all'Art. 40, il danno forestale è determinato applicando i seguenti valori:

a) in caso di violazione delle norme sulla superficie massima delle tagliate di cui all'Art. 40, commi 2 e 3, dieci per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni ettaro o frazione tagliati in più;

b) in caso di violazione delle norme sulla distanza minima tra le tagliate di cui all'Art. 40, comma 4, due per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni decina di metri o frazione di distanza non rispettata; in caso di taglio di una superficie affiancata ad una appena tagliata

anticipato di almeno due anni di cui all'Art. 40, comma 4, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni anno mancante;

c) in caso di violazione delle norme sul numero minimo di soggetti da rilasciare di cui all'Art. 40, comma 5, due per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni decina di piante o frazione non rilasciate.

18. In caso di violazione delle norme sul numero minimo di soggetti da rilasciare nelle formazioni governate a fustaia, anche transitoria, non ancora mature di cui all'Art. 38 comma 1 e all'Art. 43 commi 2 e 3, il valore del danno forestale e' determinato applicando il due per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni decina di piante o frazione non rilasciate.

19. In caso di violazione del divieto di taglio raso delle fustaie di cui all'Art. 45, il valore del danno forestale e' determinato applicando il sette per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni mille metri quadri o frazione di superficie tagliata a raso.

20. In caso di violazione delle norme sul trattamento delle formazioni governate a fustaia monoplana di cui all'Art. 46, il danno forestale e' determinato applicando i seguenti valori:

a) per taglio anticipato di almeno dieci anni rispetto al turno minimo previsto, sei per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 rapportato alla superficie interessata dal taglio;

b) per taglio anticipato per meno di dieci anni rispetto al turno minimo previsto, tre per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 rapportato alla superficie interessata dal taglio;

c) per riduzione della massa al di sotto del minimo vitale, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni metro cubo mancante per ettaro;

d) per riduzione del numero di piante al di sotto del minimo vitale, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni pianta mancante per ettaro;

e) per taglio di piante in eccesso rispetto alle prescrizioni di cui all'Art. 46, commi 9 e 10 lettera b), uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni decina di piante o frazione tagliate in piu';

f) per taglio di buche di superficie eccedente quella massima consentita, due per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni cento metri quadri o frazione tagliati in piu';

g) per taglio di una superficie affiancata ad una appena tagliata anticipato per almeno due anni, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni anno mancante;

h) per mancato rispetto delle distanze minime tra le tagliate o della profondita' massima dei tagli ad orlo e marginali, tre per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni decina di metri o frazione di distanza non rispettata.

21. In caso di violazione delle norme sul trattamento delle formazioni governate a fustaia multiplana di cui all'Art. 47, il

danno forestale e' determinato applicando i seguenti valori:

a) per taglio anticipato di almeno due anni rispetto al periodo di curazione, cinque per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50, rapportato alla superficie interessata dal taglio;

b) per riduzione della massa al di sotto del minimo vitale, due per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni metro cubo mancante per ettaro;

c) per riduzione del numero di piante al di sotto del minimo vitale, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni pianta mancante per ettaro;

d) per taglio di una massa superiore alla percentuale consentita all'Art. 47, comma 2, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni due per cento o frazione di massa tagliata in piu' ad ettaro.

22. Per i progetti di riqualificazione forestale ed ambientale di cui all'Art. 9, ai fini del calcolo delle sanzioni, il valore del danno forestale e' determinato applicando l'uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50, per ogni pianta mancante rispetto ai parametri del progetto nel caso di boschi governati a ceduo, ovvero per ogni metro cubo mancante rispetto ai parametri del progetto nel caso di boschi governati a fustaia.

Allegato A GLOSSARIO

Ai sensi dell'Art. 5, le principali definizioni relative ai termini selvi-colturali utilizzati ai fini del regolamento, sono riportate nel presente allegato.

Si tratta di definizioni, volutamente semplificate ma comunque corrette anche dal punto di vista scientifico, utili al fine di cercare d'uniformare il linguaggio ed anche consentire d'avviare il necessario sforzo di divulgazione, per rendere quanto piu' trasparenti possibile le scelte tecniche di gestione forestale.

Indice delle definizioni

1. Bosco.
2. Massa ad ettaro (o consistenza o provvigione).
3. Numero di piante.
4. Governo (forma di governo):
 - a) ceduo;
 - b) fustaia.
5. Struttura del bosco:
 - a) monoplana;
 - b) biplana;
 - c) multiplana.
6. Trattamento:
 - a) tagli intercalari:
 - 1) gli sfolli;
 - 2) le ripuliture;
 - 3) i diradamenti;
 - b) tagli di maturita':
 - 1) il taglio raso;
 - 2) i tagli successivi;
 - 3) il taglio colturale.
7. Periodo di ritorno:

- a) turno;
 - b) periodo di curazione.
8. Fasi cronologiche della fustaia monoplana:
- a) novellato;
 - b) spessina;
 - c) perticaia;
 - d) fustaia adulta;
 - e) fustaia matura.
9. Interventi colturali e tagli intercalari nelle giovani fustaie:
- a) rinfoltimento;
 - b) ripulitura;
 - c) sfollo;
 - d) diradamento;
 - e) taglio di preparazione.
10. Tipi di diradamento:
- a) basso;
 - b) selettivo o alto.
11. Tagli di maturita' o di rinnovazione nelle fustaie:
- a) taglio raso;
 - b) tagli successivi:
 - 1) taglio di sementazione;
 - 2) taglio secondario;
 - 3) taglio di sgombero;
 - c) taglio di curazione o taglio a scelta colturale o taglio saltuario.
12. Tagli di maturita' applicati alle fustaie monoplane:
- a) tagli da eseguire in assenza di rinnovazione:
 - 1) taglio a buche;
 - 2) taglio a strisce;
 - 3) taglio marginale;
 - 4) taglio di sementazione:
 - a) uniformi;
 - b) su piccole superfici;
 - b) tagli da eseguire in presenza di rinnovazione diffusa sotto copertura:
 - 1) taglio secondario;
 - 2) taglio di sgombero;
 - 3) taglio a gruppi;
 - 4) tagli successivi a gruppi;
 - 5) taglio ad orlo;
 - 6) tagli successivi ad orlo.
13. Tagli di maturita' applicati alle fustaie multiplane:
- taglio di curazione o taglio a scelta colturale:
- a) uniforme;
 - b) disforme;
 - c) taglio a scelta o taglio saltuario;
 - d) taglio a scelta commerciale.
14. Taglio fitosanitario.
15. Nomenclatura relativa ai boschi cedui ed ai cedui in conversione:
- termini generali:
- a) pollone;
 - b) allievo;
 - c) matricina;

tipi di ceduo:

- a) ceduo semplice;
- b) ceduo matricinato;
- c) ceduo composto;
- d) ceduo invecchiato.

16. Interventi di conversione dei boschi.

17. Interventi di conversione dei boschi cedui in fustaia:

- a) conversione per invecchiamento;
- b) conversione per matricinatura intensiva.

18. Trasformazione del bosco in altri tipi di coltura.

19. Interventi di sostituzione di specie.

20. Termini relativi alle utilizzazioni forestali:

- a) taglio;
- b) allestimento (sramatura, sezionatura e scortecciatura);
- c) concentramento;
- d) esbosco:
 - 1) per via terrestre;
 - 2) per via aerea;
- e) sistemi combinati: processor, harvester, feller-buncher,

forwarder.

21. Unita' di misura del legname:

- a) metro cubo (m³);
- b) metro stero (mst);
- c) tonnellata (t).

22. Massa volumica delle principali specie legnose.

23. Potere calorifico del legno.

24. Legna da ardere: legni duri e legni teneri.

25. Sistema di tariffe di Algan.

26. Calcolo del volume lordo di una pianta in piedi (formula di Denzin).

27. Unita' di misura della superficie:

- a) ettaro (ha);
- b) decara (daa);
- c) ara (a).

28. Superficie ragguagliata.

29. Pendenza.

1. Bosco.

Per la definizione di bosco, si deve fare riferimento all'Art. 3 della legge regionale n. 22/1982 e successive modifiche ed integrazioni, che di seguito si riporta:

1) a tutti gli effetti di legge, si considerano bosco le formazioni vegetali, di origine naturale o artificiale, e i terreni su cui esse sorgono caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, in cui la componente arborea esercita una copertura superiore al venti per cento. Per essere considerate bosco le suddette formazioni vegetali ed i terreni su cui esse sorgono devono avere superfici pari o superiore a mille metri quadri e larghezza media minima pari o superiore a dieci metri, misurati dalla base esterna dei fusti;

2) i terreni su cui sorgono le formazioni descritte al comma 1, privi temporaneamente della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per intervento dell'uomo, sono considerati bosco;

3) la viabilita' o i canali presenti all'interno delle formazioni vegetali cosi' come definite ai commi 1 e 2 di larghezza

pari o inferiori a tre metri non costituiscono interruzione della superficie boscata;

4) a tutti gli effetti di legge, non si considerano bosco:

a) le formazioni vegetali ed i terreni su cui esse sorgono, così come definiti nei commi 1 e 2, sia pubblici e privati, che ricadono nelle zone omogenee A e B e nelle aree contigue alle zone omogenee medesime destinate dagli strumenti urbanistici vigenti a servizi ed attrezzature collettive, salvo quelle ricadenti in aree oggetto di piano economico, anche se scaduto, realizzato ai sensi degli articoli 21 e 22-bis della presente legge e per gli effetti dell'Art. 130 e seguenti del regio decreto n. 3267/1923 (si tratta dei piani di gestione forestale, ora realizzati ai sensi del comma 24 dell'Art. 1 della legge regionale n. 20/2000);

b) i parchi cittadini, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati;

c) le colture di alberi di Natale di età media inferiore ad anni trenta;

d) gli impianti di specie a rapido accrescimento, gli arboreti da legno e gli altri impianti costituiti con altre specie arboree di turno, accertabile dal piano di coltura e conservazione regolarmente approvato, o in difetto, dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, inferiore ad anni cinquanta, realizzati sui terreni precedentemente non boscati; la rinnovazione naturale, eventualmente insediatasi durante il periodo di vita dell'impianto, non determina il cambiamento di qualità da non bosco a bosco;

e) i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di dieci anni dal momento dell'accertamento;

e-bis) le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua occupati da piene ricorrenti con tempi di ritorno di trenta anni, con esclusione delle golene, nonché sugli argini artificiali dei corsi d'acqua e sulle relative fasce di rispetto, lato alveo e lato campagna, per una larghezza non superiore a metri quattro;

f) i filari ed i viali di piante arboree e/o arbustive ed i frutteti;

f-bis) in deroga alla lettera e):

1) i prati abbandonati nel solo territorio montano della Regione, così come definito dall'Art. 2 della legge regionale n. 29/1973, ancorché imboschiti da più di dieci anni, per i quali sia riconosciuta sulla base dei documenti catastali l'originaria coltura a prato, individuati nello strumento urbanistico comunale;

2) le superfici non boscate, così come individuate dai piani di gestione forestale realizzati ai sensi degli articoli 21 e 21-bis.

2. Massa ad ettaro (o consistenza o provvigione).

Rappresenta il capitale legnoso ragguagliato all'ettaro di un determinato bosco, costituito dal volume totale degli alberi in piedi il cui diametro, misurato a 1,30 metri da terra, superi i 17,5 centimetri.

3. Numero di piante (ad ettaro).

Si intende il numero di piante di normale vitalità presenti in un ettaro di superficie, aventi un diametro maggiore di 17,5 centimetri misurato a metri 1,30 (convenzionalmente si considera che corrisponda ad una pianta anche un numero di almeno cinque piante con diametro inferiore a 17,5 centimetri e di altezza superiore a 1,5

metri).

A titolo indicativo, si riportano le distanze medie tra le piante (in metri) alle quali corrispondono i valori di piante ad ettaro citati nel capo IX del regolamento, al fine di fornire un metodo speditivo per stimare in bosco il numero di piante presenti ad ettaro sulla base della distanza media tra le stesse:

Numero piante per ettaro (n. piante/ha)	Distanza media tra le piante (in metri)
2000	2,2 m circa
1000	3,0 m circa
800	3,5 m circa
500	4,5 m circa
250	6,0 m circa
200	7,0 m circa
150	8,0 m circa
120	9,0 m circa
100	10 m circa
80	11 m circa
50	14 m circa
30	18 m circa

4. Governo (forma di governo).

Il sistema di rinnovazione del bosco individua il governo. Vengono riconosciute due fondamentali forme di governo:

a) ceduo: soprassuolo in cui oltre l'ottanta per cento dei soggetti sia di origine agamica (nati da ceppaia) e l'età media dei polloni, ovvero il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, non superi i trentacinque anni. Nella forma di governo a ceduo sono comprese anche le formazioni governate a ceduo composto;

b) fustaia: soprassuolo in cui oltre l'ottanta per cento della copertura sia costituita da soggetti chiaramente nati da seme. Nel governo a fustaia rientrano anche i boschi di neo-formazione, vale a dire quelli insediatisi spontaneamente su terreni abbandonati dalle attività dell'uomo (soprattutto agricole), quelli derivati attraverso impianto, e le fustaie transitorie, vale a dire quei cedui invecchiati, in cui l'età media dei polloni, ovvero il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, superi i trentacinque anni e quelli in cui sia già stato eseguito almeno un

taglio d'avviamento alla fustaia (conversione).

Per utilizzazione ordinaria s'intende, in questo contesto, quella che ha interessato piu' del venticinque per cento della massa legnosa.

5. Struttura del bosco.

Rappresenta il modo di presentarsi del bosco e di stratificarsi nello spazio aereo. Tre sono i tipi principali di struttura:

a) monoplana: soprassuolo in cui le chiome degli alberi si concentrano in un solo piano. E' tipica delle faggete, delle peccete di media quota e, in generale, dei boschi puri;

b) biplana: si ha la presenza di due stadi arborei, ben diversificati, costituiti da specie diverse. E' tipico delle formazioni forestali nelle quali si verifica un'alternanza delle specie (fustaie di abete rosso su soli acidi in alternanza o mescolanza con abete bianco e faggio);

c) multiplana: le chiome degli alberi si distribuiscono in piu' piani ad altezze diverse. E' una struttura abbastanza frequente nei boschi misti montani (fustaie miste di abete rosso ed abete bianco, con o senza faggio) o in quelli d'alta montagna (peccete subalpine), dove si trovano vicini tra loro alberi di dimensione diversa (piante grosse, medie e piccole).

6. Trattamento.

Il trattamento dei boschi, vale a dire le modalita' di taglio del bosco, puo' comprendere due tipi principali di modalita' di taglio delle piante:

a) tagli intercalari: qualsiasi taglio in un bosco monoplano in un momento intermedio fra il suo insediamento (naturale o artificiale) e la raccolta finale del prodotto attuata con i tagli di maturita'. I tagli intercalari comprendono:

- 1) gli sfolli;
- 2) le ripuliture;
- 3) i diradamenti;

b) tagli di maturita': viene cosi' definito quel taglio fatto alla fine del ciclo economico di un bosco, con lo scopo non solo di raccogliere il prodotto legnoso maturo, ma anche e soprattutto quello di avviare un successivo ciclo innescando il processo di rinnovazione naturale. I tipi fondamentali di taglio di maturita', che spesso identificano il tipo di trattamento, sono tre:

- 1) il taglio raso;
- 2) i tagli successivi;
- 3) il taglio colturale.

7. Periodo di ritorno.

Per periodo di ritorno s'intende il numero di anni in cui si torna su una stessa superficie con lo stesso tipo di taglio. Il periodo di ritorno prende un nome diverso a seconda se si consideri per le fustaie monoplane o per quelle multiplane; infatti si parla di:

a) turno: nelle fustaie monoplane rappresenta il numero d'anni, calcolato secondo diversi criteri (economici, ecologici, ecc.), che deve intercorrere tra la rinnovazione (o l'impianto artificiale) di un soprassuolo ed il taglio di maturita'. Il turno e' breve per il ceduo (generalmente inferiore a venti anni) e piu' lungo per la fustaia (quaranta-centosessanta anni);

b) periodo di curazione: nelle fustaie multiplane costituisce l'intervallo che intercorre fra un taglio di curazione e il

successivo (generalmente ha una lunghezza da dieci a venticinque anni).

8. Fasi cronologiche della fustaia monoplana.

Le fasi cronologiche e di sviluppo che si possono distinguere in una fustaia monoplana sono cinque, ciascuna con un'ampiezza convenzionalmente pari a circa un quinto del turno minimo:

a) novellato: e' il primo stadio cronologico, in cui e' presente la rinnovazione, anche se in modo non necessariamente uniforme, ed essa va affermandosi; orientativamente l'altezza dei soggetti e' inferiore a tre metri;

b) spessina: stadio cronologico successivo, in cui la rinnovazione e' affermata e, in caso di copertura colma, iniziano i fenomeni di compenetrazione delle chiome e quindi l'autopotatura dei rami basali. Verso la fine del periodo, in mancanza di cure colturali, comincia a manifestarsi una certa mortalita' per disseccamento o schianti; orientativamente in questa fase le altezze degli alberi vanno da tre a dieci metri;

c) perticaia: stadio cronologico in cui vi e' gia' una buona differenziazione in classi sociali degli alberi (diametro ed altezza) e la crescita in altezza tende a diminuire. In presenza di una copertura colma e in mancanza di cure colturali, la mortalita' e' molto elevata; orientativamente in questa fase le altezze vanno da dieci a diciotto metri;

d) fustaia adulta: stadio cronologico in cui prevale nettamente la crescita in diametro; gli alberi sono gia' ben differenziati in classi sociali e la mortalita' tende a diminuire; orientativamente in questa fase le altezze superano i diciotto metri;

e) fustaia matura: soprassuoli che presentano caratteristiche tali da consentire di ottenere assortimenti di dimensioni ottimali; il bosco e' inoltre nelle condizioni adatte per avviare il processo di rinnovazione (buona fruttificazione, suolo adatto all'insediamento della rinnovazione, ecc.). Con l'andare del tempo ed in assenza di interventi selvi-colturali, possono iniziare a manifestarsi fenomeni di disseccamento e morte delle piante piu' vecchie: si parla allora di fustaia stramatura.

9. Interventi colturali e tagli intercalari nelle giovani fustaie.

Gli interventi colturali ed intercalari applicati nelle fustaie giovani od in via di ricostituzione possono essere i seguenti:

a) rinfoltimento: introduzione di specie arboree e/o arbustive per via artificiale al fine di migliorare l'attuale composizione;

b) ripulitura: taglio del materiale secco o vivo (talora anche di alcune specie arbustive) che esercita una forte concorrenza, tale da impedire o comunque ostacolare l'insediamento della rinnovazione o di altre specie (anche arbustive) desiderate;

c) sfollo: taglio intercalare di sfoltimento applicato ai popolamenti monoplani allo stadio di novelletti o spessine;

d) diradamento: taglio di parte delle piante di un soprassuolo monoplano immaturo allo stadio di perticaia o fustaia adulta; ha lo scopo di favorire l'accrescimento diametrico dei soggetti rilasciati e di selezionare quelli di forma migliore. Talvolta il diradamento consente d'anticipare la raccolta di una parte del prodotto finale;

e) taglio di preparazione: taglio intercalare che viene condotto prima del taglio di sementazione quando il soprassuolo non ha subito, durante il ciclo, i necessari diradamenti; esso ha lo scopo di preparare il bosco ed il terreno ad accogliere la

rinnovazione naturale.

10. Tipi di diradamento.

In relazione alle modalita' di effettuazione, si possono distinguere due tipi principali di diradamento:

a) basso: vengono prelevati soggetti del piano dominato e, in parte, del piano condominante, scegliendo le piante in non buone condizioni vegetative, di cattiva forma o scarso portamento; in genere, dopo il diradamento le chiome degli alberi rimasti dovrebbero ancora toccarsi o non distare molto fra di loro;

b) selettivo o alto: la finalita' principale e' quella di agevolare la crescita di alberi con caratteristiche superiori in vigoria (in particolare nelle conifere, per avere maggiore resistenza agli schianti) e in qualita' (soprattutto nelle latifoglie). Questi soggetti vengono favoriti durante la fase di selezione positiva che segue quella di selezione negativa in cui si cerca, invece, d'allontanare dal popolamento i soggetti peggiori. A differenza dei diradamenti di tipo basso, nei quali le piante da abbattere vengono essenzialmente designate in base alla loro appartenenza al piano dominato, nel diradamento selettivo si procede anzitutto a individuare i soggetti da conservare (piante scelte), scelti fra quelli con buone caratteristiche di forma e portamento (piante candidate). Successivamente, s'individuano quei soggetti che esercitano (o che potranno esercitare fino al successivo intervento di diradamento) una concorrenza nei riguardi delle piante scelte ed essi vengono eliminati (piante concorrenti). In generale non si interviene invece a carico di quelle piante che non esercitano alcuna concorrenza alle piante scelte (piante indifferenti).

In altre parole, questa seconda modalita' concentra l'intervento attorno ai soggetti scelti, mentre con la prima modalita' si esegue un intervento piu' o meno uniforme su tutta la superficie.

11. Tagli di maturita' o di rinnovazione nelle fustaie.

In linea generale, a fine turno (per le fustaie monoplane) o alla scadenza del periodo di curazione (per le fustaie multiplane) si possono eseguire i tagli di maturita', detti anche tagli principali o tagli di rinnovazione del bosco:

a) taglio raso: taglio di tutti gli alberi presenti su una superficie superiore a cinquemila metri quadri; di norma e' vietato, salvo autorizzazione, e si applica in soprassuoli monoplani, di solito solamente in presenza di particolari condizioni (es. attacchi parassitari). La rinnovazione e' generalmente artificiale e posticipata (cioe' ottenuta con impianto effettuato dopo il taglio);

b) tagli successivi: tipo di trattamento da applicare soprattutto nelle fustaie monoplane e che puo' comprendere tre diversi interventi di taglio che si susseguono nel tempo:

1) taglio di sementazione: e' il primo dei tagli successivi ed e' fatto quando il popolamento ha raggiunto la maturita' (turno). Ha lo scopo di ampliare la chioma delle piante per favorire la dispersione del seme (per questo e' spesso fatto in presenza di specie con seme pesante, come faggio e querce) e di creare le giuste condizioni di luce e di calore sul terreno per facilitare l'insediamento della rinnovazione naturale;

2) taglio secondario: e' un'ulteriore riduzione della copertura delle piante del vecchio ciclo. Viene fatto dopo il taglio di sementazione, quando questo sia stato troppo debole o la rinnovazione tardi ad insediarsi;

3) taglio di sgombero: e' l'ultimo dei tagli successi ed elimina tutte le piante residue del vecchio ciclo. Viene fatto quando la rinnovazione e' affermata, ma non troppo cresciuta da restare danneggiata dalla caduta delle piante tagliate;

c) taglio di curazione o taglio a scelta colturale o taglio saltuario: e' il trattamento che solitamente si applica nelle fustaie multiplane ed ha lo scopo di raccogliere il prodotto finale, facilitare l'insediamento di nuova rinnovazione, effettuare interventi colturali e conservare la struttura multiplana. Gli alberi possono essere scelti singolarmente (per pedali) o per piccoli gruppi (due-cinque soggetti): in genere si utilizza parte delle piante mature di grosso diametro, soprattutto in presenza di rinnovazione gia' affermata, e si opera una selezione a livello dei diametri medi ed inferiori cercando di conferire al bosco una situazione equilibrata in termini di composizione specifica e di ripartizione dei diametri. Con questo taglio quindi si fanno contemporaneamente sia i tagli intercalari sia quelli di rinnovazione.

12. Tagli di maturita' applicati alle fustaie monoplane.

Nelle fustaie monoplane si possono distinguere due grandi gruppi di modalita' di taglio di maturita', a seconda se la rinnovazione si sia gia' insediata o meno:

a) Tagli da eseguire in assenza di rinnovazione:

1) taglio a buche: taglio integrale su una superficie con diametro (o lato) pari o inferiore a una volta-una volta e mezzo l'altezza degli alberi dominanti (circa da seicento a duemila metri quadri), in genere di forma circolare o quadrata;

2) taglio a strisce: taglio integrale su una superficie di forma rettangolare con il lato minore uguale od inferiore a meta' dell'altezza degli alberi sul bordo; per rientrare in questa categoria (e non nella precedente), il lato maggiore deve essere almeno doppio del lato minore;

3) taglio marginale: taglio simile al precedente, localizzato pero' in corrispondenza di un margine del bosco gia' esistente e non ancora provvisto di rinnovazione;

4) taglio di sementazione: taglio parziale del soprassuolo con rilascio di alberi portaseme; l'entita' del prelievo deve essere compresa fra il venticinque e il settanta per cento della massa presente a seconda della specie arborea (se tale limite superiore viene superato si rientra nel taglio raso con riserve). Il taglio di sementazione deve essere seguito da altri interventi (tagli secondari e taglio di sgombero), che solitamente vengono eseguiti quando e' gia' presente della rinnovazione. L'insieme di questi tagli viene definito tagli successivi, che possono essere:

a) uniformi: se interessano una superficie accorpata maggiore di cinquemila metri quadri;

b) su piccole superfici: se interessano una o piu' superfici, ciascuna inferiore di cinquemila metri quadri;

b) Tagli da eseguire in presenza di rinnovazione diffusa sotto copertura:

1) taglio secondario: taglio parziale della vecchia generazione, eseguito con lo scopo di aumentare il processo d'insediamento della rinnovazione innescato con il precedente taglio di sementazione;

2) taglio di sgombero: taglio integrale della vecchia generazione presente su una diffusa rinnovazione affermata; la superficie interessata dall'intervento e' in genere superiore a mille metri

quadri; il taglio di sgombero solitamente conclude i tagli successivi, ma può essere condotto anche separatamente in un diverso contesto di trattamento;

3) taglio a gruppi: taglio integrale della vecchia generazione in un'area di forma circolare o quadrata, in cui al centro è presente un nucleo di rinnovazione. L'intervento provoca di solito un'interruzione del soprassuolo maturo inferiore a mille metri quadri; in questo tipo di taglio viene incluso anche quello a macchia d'olio;

4) tagli successivi a gruppi: taglio simile al precedente, ne differisce per il fatto che contemporaneamente al taglio integrale del soprassuolo attorno al tratto già provvisto di rinnovazione affermata, viene condotto, nella parte interna, anche un taglio di sementazione, per facilitare l'insediamento di nuova rinnovazione;

5) taglio ad orlo: taglio simile al marginale, eseguito però su un bordo del bosco già provvisto di rinnovazione;

6) tagli successivi ad orlo: simile al precedente, ne differisce per il fatto che contemporaneamente al taglio integrale del soprassuolo in corrispondenza del bordo già provvisto di rinnovazione viene condotto, nella parte interna del bordo stesso, anche un taglio di sementazione per facilitare l'avanzamento del fronte in rinnovazione.

13. Tagli di maturità applicati alle fustaie multiplane.

Il taglio di curazione o taglio a scelta colturale viene condotto tenendo conto contemporaneamente dell'opportunità di prelevare soggetti «maturi», selezionare i soggetti intermedi e facilitare lo sviluppo della rinnovazione presente o creare le condizioni affinché altra se ne insedi. Esso interesserà quindi sia gli alberi grossi che quelli intermedi e piccoli; per certi versi, non è altro che l'esecuzione su piccola superficie di uno o più dei tagli finora descritti. Questo taglio può essere distinto in:

a) uniforme, se la superficie percorsa supera i mille metri quadri;

b) disforme, se sono interessate superfici inferiori a mille metri quadri;

c) taglio a scelta o taglio saltuario: taglio che interessa singoli alberi maturi od al massimo un gruppetto di due-quattro alberi;

d) taglio a scelta commerciale: tagli di singoli alberi scelti esclusivamente per il loro interesse dal punto di vista commerciale.

14. Taglio fitosanitario.

Per taglio fitosanitario si intende l'utilizzazione forzata di piante in piedi, ancora viventi oppure morte nel corso dell'ultima stagione vegetativa, sulle quali sia riscontrabile uno stato di deperimento grave causato da avversità biotiche capaci di diffondersi a danno del soprassuolo superstite. In tali circostanze, a scopo precauzionale, il taglio fitosanitario può interessare anche piante indenni molto prossime a quelle deperite, ovvero piante indebolite presenti nelle vicinanze, anche se non recanti segni evidenti di fitopatie in atto. Le condizioni fitosanitarie, per quanto concerne la natura degli organismi coinvolti e la stadio evolutivo del deperimento, devono essere diagnosticate da personale di specifica competenza, che fornisce anche tutte le indicazioni sulle modalità e i tempi dell'utilizzazione e del trattamento dei materiali di risulta.

Non sono considerati tagli fitosanitari:

a) gli interventi di rimozione di piante secche in piedi, in quanto ormai disertate dagli organismi responsabili del deperimento ed anzi frequentate da organismi utili;

b) l'asportazione di piante bruciate dal fuoco nelle quali non siano in corso attacchi di insetti corticicoli;

c) gli interventi di sfollo, diradamento o taglio selettivo di piante in soprannumero e/o di scarso vigore vegetativo sulle quali non siano in atto stati di deperimento causati da agenti biotici.

15. Nomenclatura relativa ai boschi cedui ed ai cedui in conversione.

Termini generali:

a) pollone: fusto che s'origina da una gemma (origine agamica) situata alla base (ceppaia) di un soggetto di latifolia che e' stato tagliato o che ha subito una lesione rilevante. Il pollone puo' quindi essere frutto di un'operazione colturale (ceduazione), ma anche di un evento accidentale (passaggio del fuoco, attacchi parassitari, traumi meccanici);

b) allievo: soggetto arboreo d'origine gamica (nato da seme) od agamica, con diametro o altezza poco diversi da quelli dei migliori polloni del ceduo, che viene rilasciato all'atto dell'utilizzazione al fine di diventare una matricina; esso in genere ha eta' uguale o poco diversa da quella degli altri polloni;

c) matricina: soggetto di dimensioni notevolmente superiori a quelle dei migliori polloni e a quelle degli allievi, probabilmente preesistente, come allievo o gia' come matricina, nel ciclo precedente. In generale, si tratta di una pianta rilasciata dopo il taglio del ceduo per uno o piu' turni successivi al fine di disseminare o sostituire all'atto del suo taglio le ceppaie esaurite, produrre legname di dimensioni e valore maggiori di quello fornito dai polloni, conservare le specie meno frequenti o che vengono sfavorite con la ceduazione, favorire la presenza di alcune specie animali.

Tipi di ceduo.

In relazione al tipo di trattamento e quindi alle modalita' di taglio dei polloni, si possono distinguere tre tipi di ceduo:

a) ceduo semplice: trattamento nell'ambito del governo a ceduo che prevede il taglio di tutti i polloni che costituiscono il soprassuolo, quindi senza rilascio di matricine. Questo tipo di ceduo, oggi assai raro, e' adottato in presenza di specie con elevata facolta' pollonifera (ad esempio, robinia) e dove non vi siano altri scopi per rilasciare le matricine (conservare le specie meno frequenti, favorire la presenza di determinate specie animali, ecc.); il turno e' solitamente piuttosto breve;

b) ceduo matricinato: trattamento che prevede, all'atto del taglio del ceduo, il rilascio di un certo numero di allievi o eventualmente anche di matricine (in genere in numero variabile da trenta a cento per ettaro secondo la specie arborea interessata) che nell'insieme esercitano, dopo il taglio, una copertura inferiore a un terzo. Gli allievi o le matricine vengono scelti fra i migliori soggetti presenti al momento del taglio del ceduo (polloni sviluppati, ben conformati ed affrancati, piante nate da seme in buone condizioni vegetative e di portamento); essi sono tagliati solitamente in corrispondenza del successivo taglio del ceduo;

c) ceduo composto: trattamento che prevede una formazione prevalentemente costituita da polloni (anche affrancati), di cui una

parte viene rilasciata come allievi, e matricine, che rimangono per piu' cicli del ceduo; dopo ogni taglio del ceduo vi deve essere una copertura maggiore ad un terzo. Piu' in generale, il ceduo composto e' una forma di governo che prevede la coesistenza sulla medesima superficie del ceduo e di una fustaia costituita da matricine di diverse eta', multiple del turno del ceduo, ed in numero decrescente con l'eta' stessa. La struttura del popolamento e' in genere tipicamente biplana, con un piano dominante dato dalle matricine di eta' piu' elevata ed un piano dominato dato dai polloni del ceduo e dagli allievi. Al momento del taglio del ceduo, si tagliano anche le matricine mature (che hanno in genere eta' pari a tre o quattro volte il turno) e parte di quelle delle classi inferiori e se ne reclutano altre: si devono avere quindi almeno centoventi soggetti per ettaro, di cui ottanta dell'eta' pari al turno del ceduo e quaranta ripartiti fra le classi multiple di quella del ceduo.

Ad essi si puo' aggiungere un quarto tipo di ceduo, individuato in base all'eta' media dei polloni rispetto al turno normale:

d) ceduo invecchiato: si tratta di un ceduo la cui eta' (spesso espressa come numero di anni trascorsi dall'ultima utilizzazione) e' superiore al turno solitamente applicato per quella formazione. In linea generale e per convenzione a livello amministrativo, s'intende invecchiato un ceduo la cui eta' sia superiore a trentacinque anni: per i cedui invecchiati di faggio e' di norma obbligatoria la conversione all'altofusto, mentre per quelli misti di latifoglie la scelta va fatta caso per caso, in relazione alle condizioni selvi-colturali del popolamento ed alla capacita' di perpetuazione (Art. 18 del presente regolamento). Oltre che ad uno stato di fatto, dovuto in genere all'abbandono delle pratiche di gestione selvi-colturale, l'invecchiamento del ceduo puo' essere dovuto ad una scelta tecnica per portare il soprassuolo alle condizioni ideali per praticare il taglio d'avviamento all'alto fusto (conversione).

16. Interventi di conversione dei boschi.

La conversione rappresenta l'insieme delle operazioni selvi-colturali per cui si passa da una forma di governo ad un'altra (di norma da ceduo a fustaia). Il periodo di tempo necessario affinche' la nuova forma di governo risulti presente su tutta la superficie si dice periodo di conversione.

17. Interventi di conversione dei boschi cedui in fustaia.

Nel caso della conversione del ceduo in fustaia, si attende un certo periodo d'invecchiamento del ceduo (che puo' durare anche fino al momento del taglio finale); successivamente s'interviene con un primo diradamento (detto taglio d'avviamento all'altofusto) che ha lo scopo di ridurre notevolmente il numero dei soggetti, selezionandone i migliori. Si origina quella che viene definita fustaia transitoria; a questo primo diradamento ne possono seguire altri fino a raggiungere la giusta densita' prima del taglio finale, che ha lo scopo di rinnovare da seme (per via gamica) il bosco e di dare quindi origine alla nuova fustaia.

I tipi principali di conversione sono essenzialmente due:

a) conversione per invecchiamento: il ceduo viene lasciato invecchiare, senza eseguire alcun intervento intercalare; quando esso avra' raggiunto una consistenza od un'eta' idonea per sostituire l'attuale generazione, si interverra' con il taglio finale (di rinnovazione) effettuato di solito con le modalita' dei tagli successivi;

b) conversione per matricinatura intensiva: tecnica piu' comune di conversione del ceduo che prevede l'esecuzione, in genere dopo un periodo di invecchiamento (pari a una volta e mezzo o due il turno del ceduo), di un diradamento del ceduo (taglio di avviamento all'altofusto) con rilascio di un elevato numero di allievi ed eventualmente delle matricine presenti (in totale almeno ottocento soggetti per ettaro). A questo primo intervento ne seguiranno degli altri, condotti con criteri analoghi a quelli adottati nei tagli intercalari della fustaia, fino al taglio finale (di rinnovazione).

18. Trasformazione del bosco in altri tipi di coltura.

Costituisce trasformazione del bosco in altri tipi di coltura ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione forestale (taglio delle piante ed asporto delle ceppaie) e la destinazione del suolo ad un altro uso, diverso da quello forestale.

19. Interventi di sostituzione di specie.

Sono cosi' detti quegli interventi in cui si cerca di sostituire una specie forestale con un'altra o con altre; in genere questo tipo d'intervento richiede la piantagione (o la semina) della nuova o delle nuove specie e la riduzione o la totale eliminazione di quella o di quelle preesistenti. Si tratta di un intervento che solitamente viene fatto per sostituire una specie esotica o alloctona (cioe' che vive al di fuori del suo areale naturale), a sua volta spesso derivata da impianto artificiale, con una specie autoctona (cioe' che fa parte della vegetazione tipica di quell'ambiente).

20. Termini relativi alle utilizzazioni forestali.

a) Taglio: operazione di abbattimento della pianta scelta, che di solito viene fatta impiegando la motosega (un tempo era invece diffuso l'uso dell'accetta e del «segone»), abbinata all'uso dei cunei, per i diametri maggiori, al fine di direzionare la caduta della pianta per evitare il danneggiamento delle piante circostanti o delle aree con rinnovazione naturale di specie forestali.

b) Allestimento: operazione di preparazione del tronco abbattuto, che comprende la sramatura (taglio dei rami), la depezzatura o sezionatura (riduzione del tronco in pezzi o topi di lunghezza adeguata alle esigenze del commercio) e la scortecciatura, effettuata solamente sulle conifere, eseguita in genere a macchina sui piazzali di esbosco o in segheria (un tempo veniva invece fatta a mano, con appositi attrezzi, sul letto di caduta della pianta).

c) Concentramento: operazione iniziale che consiste nel radunare la legna o il legname da opera dal letto di caduta in un primo temporaneo deposito per essere poi esboscato lungo una via attrezzata (strada, teleferica, ecc).

d) Esbosco: trasporto del legname lungo vie attrezzate dal luogo di abbattimento (letto di caduta) o di concentramento degli alberi, fino al punto in cui il materiale viene caricato su mezzi che effettuano un trasporto ordinario su strade percorribili con articolati.

Il concentramento e l'esbosco si possono attuare:

1) per via terrestre: con mezzi meccanici gommati o cingolati (trattori con verricello), mediante strascico dei tronchi a terra o con teste rialzate, oppure per avvallamento dei tronchi lungo pendici e canali esistenti ovvero in condotte attrezzate (canalette o risme, utilizzate per tronchi di dimensioni non elevate e per la legna da ardere). Un tempo venivano spesso impiegati anche gli animali da soma, come i muli (per la legna da ardere) ed i cavalli da

tiro (per i tronchi);

2) per via aerea: con gru a cavo tradizionali (argani su slitta) o mobili (argani con torretta); i tronchi si muovono sospesi o con le teste rialzate. Per la legna da ardere sono ancora usate anche le teleferiche monofuni (chiamate anche palorci o fili a sbalzo).

e) Sistemi combinati: le fasi del concentramento ed esbosco del legname, ed a volte anche quelle precedenti dell'abbattimento ed allestimento della pianta, possono essere effettuate con moderni sistemi di utilizzazione a meccanizzazione avanzata, già in uso in molti Paesi europei ed extra-europei anche in ambienti montani, che permettono di effettuare più operazioni con un unico macchinario. I principali macchinari di questo tipo sono:

1) il processor, costituito da una testa sramatrice - depezzatrice, accoppiata ad un escavatore a ruote o a cingoli, che consente la completa sramatura e la depezzatura alla lunghezza esatta impostata dei tronchi già abbattuti; quando si opera con piante in succhio, è anche possibile eseguire la parziale scortecciatura del tronco;

2) l'harvester, costituito da una testa accoppiata ad un escavatore a ruote o a cingoli che, oltre ad effettuare le operazioni del processor, consente anche il preventivo abbattimento della pianta e l'accatastamento dei topi;

3) il feller-buncher, costituito da una testa abbattitrice, accoppiata ad un escavatore a ruote o a cingoli, che abbatte la pianta, ne controlla la direzione di caduta tramite dispositivi di afferraggio del fusto a ganasce e permette quindi il concentramento dei tronchi interi in gruppi;

4) il forwarder, costituito da un trattore articolato portante, ad elevata mobilità, dotato di gru a braccio articolato per il carico e lo scarico, in grado di operare il trasporto del legname, già depezzato, sia in bosco che sulle strade forestali.

21. Unità di misura del legname.

Le principali unità di misura del legname sono tre:

a) metro cubo (m³): generalmente utilizzato per il legname da lavoro;

b) metro stero (mst): generalmente utilizzato per la legna da ardere in catasta; rappresenta l'unità di volume apparente (comprendente il legno e gli spazi vuoti) corrispondente ad una catasta delle dimensioni di un metro per un metro per un metro. Il rapporto tra volume reale del legno di una catasta e il suo volume apparente è variabile con la regolarità e la lunghezza dei pezzi nonché con l'abilità di accatastamento. Per i legni della Regione Friuli-Venezia Giulia tale rapporto può variare tra 0,5 e 0,75 (mediamente 0,65).

c) tonnellata (t): generalmente utilizzata come unità di misura della legna da ardere pesata; corrisponde a 10 quintali (q) 1000 chilogrammi (kg).

22. Massa volumica delle principali specie legnose.

Il peso di un metro cubo di legname delle principali specie legnose di conifere e latifoglie viene definito massa volumica.

Nella seguente tabella se ne riportano i valori medi, allo stato fresco (albero appena tagliato) e stagionato al quindici per cento di umidità (che è il valore usato correntemente nel commercio del legno) delle principali specie legnose regionali:

Massa volumica di legno		
Specie legnosa	legno fresco (Kg/m3)	stagionato (peso di 1 m3 fresco (peso di 1 m3 di legno con il 15% di umidita) (Kg/m3)
Conifere		
Abete rosso	860	450
Abete bianco	920	440
Larice	900	660
Pino nero	900	560
Pino silvestre	880	570
Tasso	1020	760
Latifoglie		
Acero montano	830	670
Betulla	950	650
Carpino bianco	1000	800
Carpino nero	1050	820
Castagno	1000	650
Ciliegio	900	620
Faggio	1050	750
Frassino	960	720
Olmo	1000	620
Ontano	850	540
Pioppi ibridi	780	380
Robinia	1050	790
Rovere - Farnia	1050	760
Salice	880	450
Tiglio	850	650

23. Potere calorifico del legno.

Il potere calorifico del legno ad umidità del dodici-quindici per cento risulta mediamente pari a:

- a) conifere: circa 3.800 kilocalorie per chilogrammo;
- b) latifoglie: circa 3.570 kilocalorie per chilogrammo.

Le conifere hanno mediamente un potere calorifico superiore alle latifoglie perché il legno contiene più lignina e resina.

24. Legno da ardere: legni duri e legni teneri.

Ai fini della commercializzazione del legno da ardere vengono considerate legni duri il carpino nero, il carpino bianco, la robinia, le querce in genere, il faggio e il frassino mentre sono considerati legni teneri oltre all'abete rosso e l'abete bianco anche i salici, l'ontano, i pioppi e il tiglio.

25. Sistema di tariffe di Algan.

Si tratta di un insieme di tavole ad una entrata costruite con elaborazioni matematiche. Esse danno il volume delle piante secondo una misura convenzionale, detto volume di assestamento, che si avvicina ma non esprime esattamente il volume reale. La tavola adottata nel presente regolamento è la tavola decima di Algan:

Classe diametrica (cm)	Volume unitario (m3)
20	0,2
25	0,4
30	0,6
35	1,0
40	1,4
45	1,8
50	2,3
55	2,9
60	3,5
>65	4,2

26. Calcolo del volume lordo di una pianta in piedi (formula di Denzin).

La formula di Denzin è una formula speditiva per la stima del volume di singole piante in piedi, particolarmente adatta per le resinose:

$$V=10 \cdot D^2$$

dove D è il diametro a 1,30 metri espresso in metri.

Questa relazione è precisa quando per piante di diametro di 0,4 metri (40 centimetri), si hanno altezze di: 27 metri per l'abete rosso, 26 metri per l'abete bianco, 29 metri per il pino silvestre.

27. Unità di misura di superficie.

Le principali unità di misura delle superfici sono:

- a) ettaro (ha) = 10.000 m²
- b) decara (daa) = 1.000 m²
- c) ara (a) = 100 m²

28. Superficie ragguagliata.

Si intende la superficie effettiva interessata dal tipo di intervento e viene calcolata come sommatoria delle singole superfici reali al netto delle tare e dei vuoti.

29. Pendenza.

Per calcolare la superficie bisogna ricordare di riferirsi sempre alla superficie planimetrica orizzontale.

La misura di una distanza di cento metri in orizzontale, misurata sul piano inclinato, porta ai seguenti valori di distanza reale:

Pendenza (%)	Pendenza (gradi sessag.)	Distanza reale (metri)
20%	10	102
30%	16	105
40%	22	109
50%	27	113
60%	30	117
70%	34	123
80%	38	129
90%	41	135
100%	45	141

Allegato B

ORIENTAMENTI ED INDIRIZZI TECNICI

1) Aspetti generali.

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce che il bosco e' un sistema complesso, difficilmente inquadrabile in pochi modelli generalizzabili, dotato di una sua individualita' ecologica che deve essere adeguatamente conosciuta se si vuole applicare una selvi-coltura su basi naturalistiche.

2. In questo contesto, fare selvicoltura naturalistica significa superare gli schemi semplificativi per cercare di cogliere e riconoscere l'essenza dei variegati ecosistemi forestali e il loro dinamismo assecondando, senza forzature, i processi evolutivi e strutturali con l'applicazione di idonei trattamenti, fondati su principi biologici ed ecologici.

3. Alla complessita' della gestione forestale, si contrappone peraltro la necessita' di fornire alcune regole semplici e chiare, che stabiliscano le condizioni minimali per una «gestione sostenibile», capace di garantire la perpetuita' dei popolamenti forestali, regole a cui si deve attenere il proprietario e chi interviene nella gestione selvicolturale dei boschi.

4. Le caratteristiche di semplicita' e chiarezza di tali regole sono necessarie per agevolare l'applicazione e, nel contempo, per fornire al proprietario e a chi lavora in bosco la certezza operativa, al fine di ridurre le interpretazioni soggettive ed i relativi contenziosi.

5. Al fine di conservare elevati gli attuali standard gestionali e, se possibile, migliorarli, e' opportuno affiancare al corpo delle regole alcuni indirizzi e orientamenti tecnici, prioritariamente rivolti ai proprietari ed a chi e' incaricato di svolgere l'assistenza ad essi.

6. Le regole da seguire nella gestione forestale, il cui mancato rispetto comporta delle sanzioni, sono principalmente quelle contenute nel capo IX del regolamento, mentre gli orientamenti, che costituiscono degli indirizzi e consigli tecnici ed il cui mancato

rispetto non comporta una specifica sanzione, sono contenuti nel presente allegato. Tra parentesi viene riportato lo specifico articolo del regolamento a cui si fa riferimento.

2) Epoca di taglio delle piante (Art. 20).

1. In relazione all'epoca per il taglio dei boschi, e' sconsigliato tagliare le fustaie di latifoglie e di conifere nel periodo di maggio-giugno, al fine di preservare il legno dai possibili attacchi fungini.

3) Potature (Art. 21).

1. A titolo di indirizzo tecnico, sono fornite le seguenti indicazioni per la potatura delle piante:

a) sono sconsigliate le potature verdi sulle piante di conifere, salvo nelle aree ad elevato rischio piroclimatico;

b) nell'interesse del proprietario, e' opportuno effettuare le potature verdi o secche rasenti al fusto con attrezzi ben taglienti (cesoie o seghetti ricurvi a doppia dentatura), al fine di evitare ferite o slabbrature lungo il fusto.

4) Trattamento particolare dei boschi governati a ceduo matricinato (Art. 39).

1. Nei cedui matricinati coniferati e nelle fustaie artificiali di pino nero delle province di Gorizia e Trieste in cui si sta insediando la rinnovazione naturale di specie latifoglie adatte alla stazione, e' opportuno che l'utilizzazione favorisca la tendenza evolutiva spontanea verso la sostituzione delle specie artificiali di resinoso con quelle naturali di latifoglie, prevedendo, altresì, il governo ad altofusto dove le condizioni stagionali lo consentono. In tali situazioni, eventuali piante sporadiche di pino nero presenti all'interno del ceduo potranno essere lasciate oltre il numero prescritto di matricine di piante latifoglie qualora non ostacolino il fenomeno evolutivo in atto.

5) Trattamento dei rimboschimenti e dei boschi di conifere nell'area delle latifoglie (Art. 40).

1. Negli impianti di conifere autoctone o esotiche a rapido accrescimento e nelle peccete di sostituzione extrazonali, qualora dopo l'intervento di diradamento di forte intensità o il taglio finale del soprassuolo, vi sia la probabile comparsa di un fitto tappeto di nocciolo o di rovo, si suggerisce, come indirizzo tecnico, di lasciarlo invecchiare, senza interventi, assecondandone l'evoluzione spontanea.

6) Indirizzi per la gestione dei boschi monoplani nelle diverse fasi di sviluppo (Art. 43).

1. Nei boschi monoplani sia a prevalenza di conifere sia di latifoglie, nelle fasi di sviluppo in cui il soprassuolo non e' ancora maturo, e' opportuno fare dei diradamenti, che possono essere condotti con due modalità:

a) diradamenti bassi;

b) diradamenti selettivi.

2. In particolare, nei novelletti e nelle spessine di boschi a prevalenza di conifere e' consigliabile intervenire quando la densità sia superiore a duemila soggetti per ettaro e l'altezza media degli alberi sia superiore a sei metri. Dopo il diradamento dovrebbero rimanere almeno mille soggetti per ettaro.

3. Nelle perticaie e nelle fustaie adulte di boschi a prevalenza di conifere in cui siano presenti più di mille soggetti per ettaro, e' opportuno fare uno o più diradamenti, da iniziare non prima che

gli alberi abbiano raggiunto dai tredici ai quindici metri d'altezza. Dopo l'intervento o l'insieme degli interventi di diradamento, dovrebbero rimanere almeno cinquecento soggetti ad ettaro alla fine della fase di perticaia ed almeno duecentocinquanta soggetti ad ettaro alla fine della fase di fustaia adulta.

4. Per i boschi a prevalenza di latifoglie, si rimanda alle disposizioni dell'Art. 43, commi 2 e 3 del regolamento.

5. Nelle fustaie mature sia di conifere che di latifoglie, qualora non siano stati effettuati i necessari diradamenti, e' necessario eseguire, prima del taglio di rinnovazione, almeno un taglio di preparazione, con prelievo andante di una pianta ogni tre, oltre alle piante del piano dominato, e rilascio comunque di tutti i soggetti piu' vigorosi.

6. Nelle fustaie di acero di monte e frassino maggiore, vale a dire nelle formazioni in cui le due specie, o una delle due, sono presenti per piu' dell'ottanta per cento in termini di massa, e' consigliabile effettuare i diradamenti selettivi, che non dovrebbero iniziare prima che i soggetti abbiano in media raggiunto un diametro tra dodici e quindici centimetri. Fra questi ne vanno scelti almeno, duecento per ettaro (piante scelte) fra i meglio conformati, con fusto cilindrico, diritto e con pochi rami sotto i quattro metri (piante candidate) e sono da tagliare quegli alberi che, con la loro chioma, toccano quella dei soggetti scelti o stanno ad una distanza da essa inferiore a un metro e mezzo (piante concorrenti); i successivi diradamenti seguono lo stesso criterio, con il taglio dei soggetti che sono divenuti concorrenti rispetto alle piante scelte.

7. Al fine di effettuare una corretta gestione selvi colturale dei boschi di acero di monte e frassino maggiore, per i quali non esiste ancora una consolidata tradizione gestionale, e per garantire una futura fonte di reddito per i proprietari, e' necessario soprattutto eseguire frequentemente i diradamenti selettivi, per l'esecuzione dei quali si consiglia di servirsi sempre del personale forestale o di tecnici agronomi forestali abilitati.

8. Nelle peccete situate sotto i 1.400 metri di quota e dove vi siano rischi di stabilita', e' possibile intervenire con diradamenti selettivi, iniziando pero' quanto prima. In queste formazioni, i diradamenti hanno lo scopo di conservare «lunga» la chioma verde lungo il fusto, al fine di conferire alla pianta un maggiore stabilita' meccanica, riducendo il rischio di schianti da eventi meteorici avversi.

7) Trattamento particolare per la rinnovazione delle fustaie monoplane (Art. 46).

1. Fustaie di faggio: nelle faggete in cui non si e' mai intervenuti (o non si e' piu' intervenuti da almeno trent'anni) e' consigliabile, prima d'eseguire il taglio di rinnovazione, fare un taglio di preparazione rilasciando un soggetto ogni due scelto fra i migliori (taglio del cinquanta per cento dei soggetti) o due terzi della massa; prima di eseguire il taglio di sementazione e' consigliabile lasciare trascorrere almeno dieci anni.

2. Fustaie di pino silvestre e di pino nero d'origine naturale o artificiale e pinete naturalizzate del Carso: qualora il taglio di rinnovazione sia effettuato con la modalita' del taglio a buche o a strisce di tutti i soggetti su una o piu' superfici, nelle aree interposte fra due tagliate e' consigliabile prelevare un soggetto ogni tre scelto fra i peggiori (diradamento basso a carico del trenta

per cento dei soggetti). Nelle pinete in cui non si e' mai intervenuti (o non si e' piu' intervenuti da almeno trent'anni) e' consigliabile, prima d'eseguire il taglio di rinnovazione, fare un taglio di preparazione, rilasciando un soggetto ogni due scelto fra i migliori (taglio del cinquanta per cento dei soggetti); prima di eseguire il taglio di rinnovazione e' quindi consigliabile lasciare trascorrere almeno cinque anni.

3. Fustaie miste di abete rosso e faggio, con o senza abete bianco: in queste formazioni e' opportuno cercare d'assicurare una maggior presenza del faggio, facilitando la sua rinnovazione anche sotto copertura; a tal fine e' consigliabile lasciare sempre qualche grossa pianta di faggio con lo scopo di diffondere il seme. La dove l'abete rosso e l'abete bianco sono decisamente prevalenti e la loro presenza ostacola la crescita dei soggetti di faggio, e' bene intervenire con una certa decisione riducendo la quantita' di tali specie di conifere.

8) Trattamento particolare dei boschi governati a fustaia multiplana (Art. 47).

1. Fustaie miste di abete rosso e abete bianco, con o senza faggio: in questi boschi si applica il taglio di curazione, che prevede di tagliare, oltre ai soggetti maturi, anche quelli peggiori delle classi diametriche intermedie; il taglio si prefigge anche di ridurre la dimensione di eventuali gruppi di alberi tendenzialmente monoplani, che tendono ad alterare la distribuzione degli alberi su piu' livelli. In tutti i casi il prelievo puo' essere fatto con una certa liberta', fatto salvo il rispetto dei limiti indicati nell'Art. 47, comma 2, grazie al dinamismo che hanno questi boschi ed alla buona capacita' delle tre specie di rinnovarsi assieme.

2. Fustaie altimontane a prevalenza di abete rosso, con o senza larice: nelle formazioni non ancora mature con alte erbe a foglia larga (peccete a megaforbie) e' consigliabile, in assenza di rinnovazione, solo il prelievo di soggetti sottoposti (taglio di una pianta ogni tre scelta tra le peggiori), senza incidere sul soprassuolo dominante; non e', infatti, opportuno ridurre la densita' del soprassuolo.

9) Maturita' economica ed ecologica delle fustaie (Art. 48).

1. I parametri indicati all'Art. 48, relativi all'eta' ed al diametro che devono raggiungere i cento alberi piu' grossi per ettaro per le principali specie forestali presenti in Regione al fine di poter considerare «maturo» un popolamento forestale sotto l'aspetto economico, sono riportati con lo scopo di fornire ai proprietari utili indicazioni relative alla maturita' economica dei boschi governati a fustaia, vale a dire quali siano le condizioni di sviluppo ottimali dei soggetti arborei al cui raggiungimento il taglio delle piante puo' dare i migliori risultati dal punto di vista economico per gli assortimenti legnosi ricavabili.

2. Rispettando i parametri di maturita' economica, vi e' inoltre una maggiore probabilita' che il bosco possa espletare al meglio le proprie funzioni anche dal punto di vista ecologico, naturalistico e paesaggistico.

TONDO